

PARTE II

REGOLAMENTO N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007 (INTERMEDIARI) – ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Si fa presente che le disposizioni regolamentari che seguono confluiranno nell’ambito del nuovo Regolamento Intermediari, che sarà adottato con apposita delibera a completamento del processo di adeguamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento n. 600/2014, nonché ai connessi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. Pertanto, la numerazione degli articoli potrà subire variazioni.

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">LIBRO VIII ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 91 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) «offerta fuori sede»: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;</p> <p>b) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento</p>	<p>Osservazioni</p> <p>Lo Studio Tirabassi rileva come l’incorporazione del complesso di regole disciplinanti l’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nell’ambito del Regolamento Intermediari possa ingenerare confusione circa la natura dei menzionati soggetti, che non possono qualificarsi alla stregua di intermediari finanziari. Il rispondente auspica, pertanto, che la disciplina riguardante i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, in linea con la pregressa impostazione adottata dalla Consob, venga trasfusa in un regolamento <i>ad hoc</i>.</p> <p>Sul punto, si è espresso, in termini analoghi, anche il sig. Giorgio Canella, il quale solleva dubbi in merito al previsto inserimento nell’ambito del medesimo Albo, seppur in sezioni separate, di soggetti che, di fatto, svolgono attività diverse.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento.</p> <p>La pregressa impostazione discendeva dalla previsione di due diversi Organismi che</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO VIII ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 91 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) “offerta fuori sede”: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;</p> <p>b) “regolamento ministeriale di cui</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>c) “regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;</p> <p>d) “regolamento ministeriale di cui all'art. 31”: il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</p> <p>e) “Organismo” ovvero “OCF”: l'Organismo, di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>f) “albo”: l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>g) “protocollo di intesa”: il protocollo adottato tra l'Organismo e la Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	<p>avrebbero dovuto tenere due Albi autonomi; nell'attuale quadro disegnato dal legislatore domestico, l'Organismo e l'Albo sono unici e comune deve essere, pertanto, la relativa disciplina.</p> <p>Per ciò che concerne il complesso di regole disciplinanti l'attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, esso rimane distintamente disciplinato nell'ambito del Regolamento Intermediari, senza rischi di confusione.</p> <p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF segnala, alla lett. e), un refuso nella denominazione dell'Organismo, che non prevede l'utilizzo della punteggiatura.</p> <p>Inoltre, l'OCF, nel richiamare la definizione di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2017/565, chiede di specificare quali soggetti possano annoverarsi nella nozione di “soggetti rilevanti” di cui alla lett. r), e, in particolare, se nella stessa rientrano gli amministratori, i dirigenti e i soci delle società di consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Il refuso viene corretto nel senso indicato.</p> <p>Relativamente alla nozione di “soggetti rilevanti”, si fa presente che, ai fini della valutazione della ricorrenza della fattispecie, occorre verificare, caso per caso, se i soggetti interessati soddisfano tutte le caratteristiche e le condizioni previste dalla lett. r) in esame. Pertanto, anche gli amministratori, i dirigenti e i soci delle società di consulenza saranno soggetti rilevanti laddove presentino le caratteristiche di cui all'art. 91, lett. r), in commento.</p>	<p>all'articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>c) “regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;</p> <p>d) “regolamento ministeriale di cui all'art. 31”: il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</p> <p>e) “Organismo” ovvero “OCF”: l'Organismo, di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>f) “albo”: l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>g) “protocollo di intesa”: il protocollo adottato tra l'Organismo e la Consob ai sensi dell'articolo 1,</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>h) “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;</p> <p>i) “consulente finanziario autonomo”: la persona fisica di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>l) “società di consulenza finanziaria”: la persona giuridica di cui all’articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>m) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5-septies.3, del Testo Unico;</p> <p>n) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;</p> <p>o) “prove valutative”: le prove valutative di cui agli articoli 18-bis, comma 1, e 31, comma 5, del Testo</p>		<p>comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p><i>h)</i> “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;</p> <p><i>i)</i> “consulente finanziario autonomo”: la persona fisica di cui all’articolo 18-<i>bis</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>l)</i> “società di consulenza finanziaria”: la persona giuridica di cui all’articolo 18-<i>ter</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>m)</i> “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5-<i>septies</i>.3, del Testo Unico;</p> <p><i>n)</i> “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all'art. 100-bis;</p> <p>p) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>q) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) e comma 5-septies, del Testo Unico;</p> <p>r) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;</p> <p>s) “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;</p>		<p>o) “prove valutative”: le prove valutative di cui agli articoli 18-bis, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all’art. 100-bis;</p> <p>p) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>q) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) e comma 5-septies, del Testo Unico;</p> <p>r) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>t) “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2–sexies, del Testo Unico;</p> <p>u) “cliente al dettaglio”: il cliente che non è cliente professionale.</p>		<p>s) “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;</p> <p>t) “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2–sexies, del Testo Unico;</p> <p>u) “cliente al dettaglio”: il cliente che non è cliente professionale.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE II ORGANISMO</p> <p style="text-align: center;">Art. 92 (Tenuta dell’albo)</p> <p>1. Nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l’Organismo:</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L’OCF propone di emendare la lett. a) al fine di chiarire che gli esiti dei procedimenti di iscrizione ovvero le cancellazioni dall’Albo vengono comunicati agli interessati nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti.</p> <p>A sostegno di tale integrazione, l’Organismo osserva che, in base ai principi generali di cui alla legge n. 241/1990, la pubblicazione dei provvedimenti di iscrizione a tutte le sezioni dell’albo potrà essere completata dalla pubblicazione degli stessi sul sito</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II ORGANISMO</p> <p style="text-align: center;">Art. 92 (Tenuta dell’albo)</p> <p>1. Nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l’Organismo:</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;</p> <p>b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;</p> <p>c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;</p> <p>d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;</p> <p>e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti;</p> <p>f) verifica la permanenza dei requisiti</p>	<p><i>internet</i> dell'OCF; diversamente, per gli altri tipi di provvedimenti, limitativi della sfera giuridica dei privati e a carattere recettizio, la comunicazione dovrà avvenire nelle forme stabilite dall'art. 21-<i>bis</i> della citata legge n. 241/1990.</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>d</i>), l'Organismo - nel chiedere conferma del fatto che l'obbligo di pubblicazione attiene alle disposizioni regolamentari adottate anche ai sensi della legge n. 241/1990 e alle altre eventuali disposizioni aventi rilevanza esterna riguardanti la tenuta dell'albo, con esclusione pertanto della regolamentazione interna e dei manuali operativi - propone di sostituire la parola "procedure" con "disposizioni", in analogia alla terminologia utilizzata all'art. 92-<i>ter</i>, comma 1, lett. <i>c</i>), con l'ulteriore specificazione che trattasi di disposizioni "aventi rilevanza esterna".</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial propone di aggiungere, dopo la lett. <i>f</i>), un'ulteriore lett. <i>g</i>) al fine di esplicitare il dovere dell'Organismo di rilasciare all'iscritto apposita tessera di riconoscimento con numero di iscrizione, da aggiornare annualmente con timbro apposto dallo stesso Organismo che attesti la regolarità dell'iscrizione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento del suggerimento formulato dall'OCF, la lett. <i>a</i>) del comma 1 viene modificata nel senso indicato.</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. <i>d</i>), nel condividere la <i>ratio</i> delle osservazioni formulate, si provvede a riformare la previsione al fine di meglio chiarire la portata dei prescritti doveri. In coerenza con la terminologia utilizzata nell'art. 92-<i>ter</i>, comma 1, lett. <i>c</i>), viene innanzitutto esplicitato, nella rinnovata lett. <i>d</i>), il principio generale secondo cui l'OCF è tenuto ad adottare disposizioni idonee a garantire un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate dall'ordinamento; nella successiva nuova lett. <i>d</i>-</p>	<p>a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti adottati dall'Organismo, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;</p> <p>b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;</p> <p>c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;</p> <p>d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate adotta proprie disposizioni al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;</p> <p>d-bis) rende pubbliche le disposizioni adottate ai sensi della</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>prescritti per l'iscrizione all'albo.</p>	<p><i>bis</i>), è previsto in capo all'Organismo l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni in grado di assumere rilevanza nei confronti dell'esterno, rimettendosi al protocollo d'intesa che sarà stipulato tra la Consob e l'OCF di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 208/2015 la puntuale individuazione delle disposizioni cui risulta attribuibile una specifica rilevanza esterna. Tale soluzione si ritiene possa contemperare le esigenze di trasparenza dell'attività e del funzionamento dell'OCF con la necessità di evitare che un regime di pubblicità indiscriminato possa comprometterne l'azione. In proposito si richiamano le valutazioni riportate in merito all'art. 92-ter, comma 1, lett. c).</p> <p>Non si ritiene invece accoglibile la proposta di inserimento di un'ulteriore lett. g) in quanto le regole di presentazione stabilite, rispettivamente, dagli artt. 108 per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e 109-quinquies per i consulenti finanziari autonomi appaiono sufficienti ad assicurare un'adeguata identificazione dei soggetti e delle attività che gli stessi possono legittimamente svolgere.</p>	<p>lettera d), che abbiano rilevanza esterna secondo quanto indicato nel protocollo di intesa stipulato con la Consob, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;</p> <p>e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti;</p> <p>f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 92-bis</i> (Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari)</p> <p>1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonché l'imparzialità, autonomia e</p>	<p>Osservazioni</p> <p>L'ADUC, nel rilevare possibili incoerenze tra l'art. 67 della MiFID II e le previsioni della normativa italiana primaria che assegnano all'OCF poteri di vigilanza e sanzionatori sui soggetti iscritti all'albo, propone di prevedere che le predette funzioni siano svolte da una struttura dedicata dell'OCF, separata dal resto dell'Organismo, dotata di piena autonomia e i cui vertici sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o, in via alternativa, dal Presidente del Collegio Sindacale, a sua volta nominato dal MEF.</p> <p>In termini analoghi, si è espresso lo Studio Tirabassi, il quale, nel far presente i possibili rischi connessi ad un'insufficiente caratterizzazione pubblicistica dell'OCF, sottolinea la necessità, in linea con quanto previsto dal <i>recital</i> n. 123 e dall'art. 67 della MiFID II, che la nomina del Presidente dell'Organismo e dei responsabili della</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 92-bis</i> (Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari)</p> <p>1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>indipendenza dell'attività di vigilanza a tale fine svolta.</p> <p>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:</p> <p>a) individuare, in relazione all'attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;</p> <p>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.</p> <p>4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale</p>	<p>vigilanza siano (quantomeno) soggette all'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte formulate non possono trovare accoglimento in sede regolamentare in quanto l'eventuale disciplina dei profili richiamati è rimessa alla competenza del legislatore primario.</p> <p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF chiede di modificare la previsione al fine di consentire all'Organismo l'accertamento, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 31 del TUF, delle condotte in grado di integrare fattispecie violative delle prescrizioni normative applicabili ai consulenti finanziari.</p> <p>L'ADUC auspica che la disciplina regolamentare preveda l'istituzionalizzazione, nell'ambito dell'OCF, di un apposito ufficio deputato alla gestione dei reclami presentati dai clienti dei soggetti vigilati (a cui dovrebbe essere fornita risposta entro un tempo ragionevole, indicativamente di 60 giorni) e, al contempo, sancisca il diritto degli investitori di accedere alla documentazione riguardante le procedure sanzionatorie avviate nei confronti dei consulenti, sul presupposto che l'Organismo, in quanto associazione di diritto privato, risulta sottratto al d.lgs. n. 97/2016.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Nell'accogliere il suggerimento dell'OCF, la previsione in commento viene integrata al</p>	<p>assicurare la tutela degli investitori, nonché l'imparzialità, autonomia e indipendenza dell'attività di vigilanza a tale fine svolta.</p> <p>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:</p> <p>a) individuare, in relazione all'attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;</p> <p>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.</p> <p>4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.</p>	<p>fine di esplicitare che, nel quadro tracciato dal legislatore domestico, la <i>mission</i> istituzionale dell'Organismo – che opera in funzione suppletiva rispetto alle attività svolte dalla Consob nei confronti dei consulenti finanziari – consiste, tra l'altro, nell'assicurare il rispetto della complessiva disciplina applicabile ai predetti soggetti.</p> <p>Non si ritiene invece possa trovare riscontro in sede regolamentare la proposta avanzata da ADUC. Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016, “<i>gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo</i>” dell'OCF saranno oggetto del protocollo d'intesa stipulato con la Consob e, pertanto, di valutazione ai fini dell'adozione da parte della Consob delle delibere di avvio di operatività dell'Albo e dell'Organismo.</p> <p>Con riferimento alla possibilità di accesso da parte degli investitori alla documentazione riguardante “<i>le procedure sanzionatorie avviate nei confronti dei consulenti</i>”, si richiama quanto previsto dall'art. 31-bis, comma 5, del TUF, secondo cui “<i>Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle finanze</i>”.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial suggerisce di aggiungere, dopo la parola “<i>organizzativa</i>”, “<i>e di controllo</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta avanzata da Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial non si ritiene accoglibile, in considerazione del fatto che gli specifici poteri assegnati all'Organismo</p>	<p>comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>sono già espressamente previsti al comma 1 della disposizione in commento.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>ASCOSIM propone di integrare la disposizione al fine di prevedere l'obbligo per l'OCF di rendere pubblica sul proprio sito <i>internet</i> la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Sul punto, si rinvia a quanto osservato <i>sub</i> art. 92, comma 1, lett. <i>d</i>).</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>L'OCF propone di riformulare la previsione come segue:</p> <p><i>“4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni le situazioni di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.”</i></p> <p>Secondo l'Organismo, tale precisazione consentirebbe al Collegio Sindacale di svolgere la propria attività in maniera conforme alla propria natura, evitando che l'attività svolta possa essere compromessa da un eccessivo afflusso di informazioni, anche potenzialmente di scarsa rilevanza.</p> <p>L'OCF chiede, altresì, l'inserimento di una specificazione volta a distinguere le comunicazioni di cui al comma 4, che appaiono avere ad oggetto situazioni riferibili ai medesimi soggetti segnalanti (auto-segnalazione), dalla diversa e più ampia ipotesi di segnalazione, prevista dal successivo articolo 92-ter, comma 1, lett. <i>i</i>).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Lo Studio Tirabassi propone l'aggiunta di un ulteriore comma 5 al fine di riconoscere anche ai soggetti iscritti all'Albo la facoltà di rivolgersi al Collegio Sindacale dell'Organismo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta di riformulazione avanzata dall'OCF non apporta modifiche di carattere sostanziale alla disciplina <i>de qua</i> e, pertanto, non si ritiene meritevole di accoglimento. Peraltro, si ritiene che la conservazione del lessico attuale renda inequivocabile la necessità di assicurare massima trasparenza sulle questioni inerenti alle situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Con riferimento ai successivi commenti, si rinvia a quanto osservato <i>sub art. 92-ter</i>, comma 1, lett. <i>i</i>).</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 92-ter</i> (Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo)</p> <p>1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli, 31 del Testo Unico, e 92 e 92-<i>bis</i> del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-<i>bis</i> del Testo Unico, e 93 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene:</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>c</i>), l'OCF, nel segnalare come l'indiscriminata pubblicazione di tutte le procedure interne adottate potrebbe comportare un'eccessiva <i>disclosure</i> delle <i>policy</i> di vigilanza, a detrimento dell'efficacia dell'azione svolta dall'Organismo, chiede di confermare che l'obbligo <i>de qua</i> concerne esclusivamente la pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei regolamenti aventi rilevanza esterna adottati per lo svolgimento delle attività di tenuta dell'albo e, più in generale, delle funzioni di vigilanza; - dei regolamenti generali di funzionamento dell'Organismo (quali, ad esempio, lo statuto e il regolamento di organizzazione e attività); - delle disposizioni concernenti lo svolgimento dell'attività da parte dei consulenti adottate dall'Organismo sulla base del potere regolamentare ad esso conferito da disposizioni normative (ad esempio, in merito alla tenuta delle registrazioni ovvero in materia di requisiti di indipendenza, di onorabilità e patrimoniali secondo quanto 	<p style="text-align: center;"><i>Art. 92-ter</i> (<i>Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo</i>)</p> <p>1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli, 31 del Testo Unico, e 92 e 92-<i>bis</i> del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-<i>bis</i> del Testo Unico, e 93 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene:</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;</p> <p>c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari;</p> <p>d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;</p> <p>e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;</p>	<p>stabilito dai decreti ministeriali n. 206/2008 e n. 66/2012).</p> <p>L'OCF suggerisce, pertanto, di riformulare la disposizione conformemente alla sopra menzionata ricostruzione.</p> <p>In relazione alla lett. d), NAFOP auspica che lo svolgimento da parte dell'Organismo delle proprie funzioni, in particolare quelle di vigilanza e sanzionatorie, sia articolato in tre distinti dipartimenti, uno per ciascuna sezione di cui si compone l'Albo.</p> <p>Parimenti, lo Studio Tirabassi sottolinea l'opportunità di prevedere un'articolazione della funzione di vigilanza dell'Organismo in tre uffici distinti, uno per ciascuna sezione, ovvero, in subordine, l'istituzione di un ufficio dedicato ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed uno dedicato ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial rileva la necessità che i membri designati dell'OCF abbiano, oltre ai requisiti professionali previsti, anche una precisa identificazione circa il ruolo eventualmente ricoperto in altre strutture similari e/o collaterali onde poter verificare l'assenza di eventuali conflitti di interesse. Al riguardo, viene auspicata la creazione di un trasparente modello di organizzazione interna che sia funzionale ai compiti assegnati all'Organismo.</p> <p>ASCOSIM suggerisce di inserire una disposizione <i>ad hoc</i> volta a chiarire il dovere dell'Organismo di predisporre e pubblicare sul proprio sito <i>internet</i> una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Con specifico riferimento alle osservazioni dell'OCF, nel rinviare a quanto argomentato</p>	<p>a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;</p> <p>c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera d-bis);</p> <p>d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p>g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;</p> <p>h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;</p> <p>i) procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte dei propri dipendenti e componenti, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante;</p>	<p><i>sub art. 92, comma 1, lett. d) e d-bis), si fa presente che la previsione in commento è stata integrata con un esplicito richiamo al regime di pubblicità delle disposizioni adottate dall'Organismo aventi rilevanza esterna conformemente a quanto stabilito nel protocollo d'intesa che verrà stipulato tra la Consob e l'OCF.</i></p> <p>In relazione alle ulteriori proposte formulate da NAFOP, dallo Studio Tirabassi e da Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial, si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016, “<i>gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo</i>” dell'OCF saranno disciplinate nell'ambito del protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF, pertanto, saranno oggetto di valutazione ai fini dell'adozione da parte della Consob delle delibere di avvio di operatività dell'Albo e dell'Organismo.</p> <p>Con riguardo alla proposta di ASCOSIM, si fa presente che l'art. 31-bis, comma 3, del TUF stabilisce che “<i>L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso</i>”; in considerazione del disposto della normativa primaria, si ritiene che il suggerimento di rendere obbligatoria la pubblicazione della relazione annuale dell'Organismo non possa trovare accoglimento in sede regolamentare. Rientra, peraltro, nella piena autonomia decisionale ed organizzativa dell'OCF la facoltà di dare comunque evidenza al pubblico delle attività svolte nel corso dell'anno.</p> <p>Si rappresenta, infine, che in coerenza con la <i>ratio</i> ispiratrice delle previsioni in materia di <i>whistleblowing</i>, la lett. i) del comma 1 dell'art. 92-ter è stata riformulata al fine di escludere l'OCF dal perimetro dei soggetti sottoposti alla disciplina del <i>whistleblowing</i> c.d. “interno” [ai sensi dell'art. 4-undecies, comma 1, del TUF “<i>i soggetti di cui alle parti II e III e le imprese di assicurazione adottano procedure specifiche per la</i></p>	<p>e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;</p> <p>f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p>g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;</p> <p>h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;</p> <p>i) procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno ricezione di segnalazioni riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>j) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.</p> <p>2. L’Organismo controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.</p>	<p><i>segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta (...)]</i>. Tenuto conto che la cogenza delle disposizioni in parola risulta ancorata allo svolgimento di servizi finanziari ovvero all’esercizio di altre attività regolamentate, riferite alla negoziazione di strumenti finanziari, si ritiene che l’OCF non ricada entro l’alveo applicativo della disciplina <i>de qua</i>, in ragione delle specifiche attribuzioni che il legislatore domestico ha inteso assegnare a quest’ultimo, in chiave sostitutiva rispetto ai poteri in precedenza riservati alla Consob nei confronti dei consulenti finanziari.</p> <p>Al contempo, e in linea con la <i>voluntas legis</i> di consentire ai diversi attori del mercato di denunciare comportamenti illeciti direttamente alle autorità di settore competenti, si ritiene che il ruolo assunto dall’OCF nell’ordinamento nazionale e le connesse funzioni istituzionali dallo stesso assolute depongano per l’estensione a quest’ultimo dell’istituto del <i>whistleblowing</i> c.d. “esterno” [l’art. 4-<i>duodecies</i>, comma 1, lett. a), del TUF stabilisce che le Autorità di vigilanza “ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-<i>undecies</i>, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie”]. L’applicazione del predetto regime all’Organismo, al pari delle Autorità di vigilanza, consente, tra l’altro, ai soggetti interessati di attivare un ulteriore canale utile alla valutazione della potenziale illiceità delle condotte segnalate, nell’interesse generale del mercato e degli investitori.</p>	<p>disciplinanti l’attività svolta dai consulenti finanziari, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante. Le informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;</p> <p>j) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.</p> <p>2. L’Organismo controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 93 (Vigilanza della Consob sull’Organismo)</p> <p>1. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.</p>	<p>Osservazioni sul comma 2-<i>quater</i></p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di precisare che il Collegio Sindacale procede alla comunicazione nei confronti della Consob in via autonoma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 93 (Vigilanza della Consob sull’Organismo)</p> <p>1. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2. omissis</p> <p>2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31-bis, comma 2, del Testo unico, l'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.</p> <p>2-ter. L'Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.</p> <p>2-quater. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.</p>	<p>Valutazioni</p> <p>La proposta, non apportando modifiche di carattere sostanziale alla disciplina regolamentare, non si ritiene meritevole di accoglimento.</p>	<p>2. omissis</p> <p>2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31-bis, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.</p> <p>2-ter. L'Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.</p> <p>2-quater. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94 (Informazioni tra la Consob e</p>		<p style="text-align: center;">Art. 94 (Informazioni tra la Consob e</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">l'Organismo)</p> <p>1. La Consob e l'Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'altro soggetto.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>3. <i>omissis</i></p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>ANASF, richiamando quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Intermediari, (che, in linea con la corrispondente previsione europea, riconosce alle imprese di investimento UE la possibilità di esercitare in Italia servizi e attività di investimento anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine, a condizione che la Consob ne venga informata), ritiene necessario ascrivere ai doveri informativi di cui alla previsione in commento anche la comunicazione da parte della Consob all'Organismo in merito alla presenza di imprese di investimento UE operanti in Italia per il tramite di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non può trovare riscontro in sede regolamentare. Lo scambio di informazioni tra la Consob e l'Organismo e i contenuti della reciproca informativa verranno disciplinati nell'ambito del protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 208/2015.</p>	<p style="text-align: center;"><i>l'Organismo)</i></p> <p>1. La Consob e l'Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'altro soggetto.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>3. <i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 95 (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo)</p> <p>1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla riammissione all'albo adottati</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di integrare la previsione al fine di chiarire che la presentazione dei reclami può essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In parziale accoglimento del suggerimento formulato, la disposizione viene modificata come segue: <i>“dalla notifica della comunicazione effettuata secondo le modalità</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 95 (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo)</p> <p>1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla riammissione all'albo adottati</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dall’Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un’irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l’Organismo comunica alla Consob e all’interessato i provvedimenti conseguentemente assunti.</p>	<p><i>stabilite dall’Organismo con proprio regolamento”.</i></p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L’OCF chiede di prevedere:</p> <p>(i) la sospensione del procedimento dinnanzi alla Consob per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità per la formulazione delle osservazioni da parte dell’Organismo; o, in alternativa:</p> <p>(ii) un termine minimo per la formulazione delle osservazioni da parte dell’Organismo di 15 giorni, e</p> <p>(iii) l’innalzamento del termine di cui al comma 1 da 60 a 90 giorni.</p> <p>L’Organismo rappresenta, altresì, l’opportunità di sostituire il termine “<i>conseguentemente</i>” con l’avverbio “<i>eventualmente</i>”, in coerenza sia con la natura non vincolante della decisione sul reclamo adottata dalla Consob sia con le eventuali determinazioni che l’Organismo potrà successivamente assumere in regime di autotutela. In via alternativa, l’OCF chiede di sostituire la parola “<i>provvedimenti</i>” con l’espressione “<i>determinazioni</i>”, le quali potranno assumere o meno la forma provvedimentoale.</p> <p>Lo Studio Tirabassi chiede che venga stabilito un termine entro il quale la Consob comunica all’interessato e all’Organismo le proprie determinazioni.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento delle osservazioni formulate, si provvede ad emendare il testo regolamentare in senso conforme alle stesse.</p>	<p>dall’Organismo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione effettuata secondo le modalità stabilite dall’Organismo con proprio regolamento. Qualora ravvisi un’irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica tempestivamente all’interessato e all’Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l’Organismo comunica alla Consob e all’interessato i provvedimenti conseguentemente</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<p>eventualmente assunti. Il procedimento è sospeso per il periodo di tempo stabilito dalla Consob per la formulazione delle osservazioni da parte dell'Organismo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 96 (Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati)</p> <p>1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p>	<p>Osservazioni</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial, nel ritenere eccessiva sia la soglia di rappresentatività al 10% (non sussistendo uno “storico” definito per le categorie dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria) sia l'anzianità di costituzione minima triennale delle organizzazioni di rappresentanza, suggerisce di far riferimento – secondo la prassi già consolidata nell'area del pubblico impiego (cfr. direttive dell'ARAN) – alla soglia di sbarramento del 5%, con contestuale riduzione dell'anzianità di costituzione ad un solo anno per la rappresentanza dei consulenti persone fisiche, elevabile a due per le rappresentanze di società di consulenza finanziaria.</p> <p>NAFOP rileva un'asimmetria ingiustificata tra “scopo esclusivo” delle associazioni rappresentative dei consulenti autonomi, da un lato, e “scopo prevalente” delle associazioni rappresentative delle società di consulenza finanziaria, dall'altro. Inoltre, l'Associazione, nel far presente che consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria sono portatori di interessi coincidenti, essendo distinti esclusivamente per la forma giuridica prescelta (societaria o individuale), sottolinea che risulta difficilmente concepibile una netta e separata considerazione di tali soggetti ai fini dell'iscrizione nella sezione delle persone fisiche ovvero giuridiche e della conseguente valutazione della percentuale utile a fini rappresentativi, tenuto anche conto che le associazioni rappresentative degli iscritti alle due sezioni annoverano indistintamente tra i propri associati soggetti sia dell'una che dell'altra categoria. Inoltre, NAFOP evidenzia che il computo dei limiti percentuali potrebbe risultare non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 (Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati)</p> <p>1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>1-bis. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a</p>	<p>agevole dal momento che appare difficilmente configurabile l'ipotesi di una società di consulenza finanziaria iscritta ad un'associazione mentre i consulenti autonomi che svolgono l'attività per suo conto risultano associati altrove.</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel far presente che non sono stati resi noti i diritti e i poteri delle associazioni rappresentative nell'assemblea e negli organi dell'OCF, propone di eliminare qualsivoglia aggettivazione dello scopo delle associazioni rappresentative ovvero, in subordine, di imporre, al fine di evitare ingiustificati disallineamenti, l'esclusività dello scopo associativo.</p> <p>Inoltre, lo Studio Tirabassi sottolinea che la presenza, relativamente alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia delle associazioni degli iscritti che delle associazioni dei soggetti abilitati, diversamente dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria, espone ad una preponderanza della rappresentanza di uno dei due modelli di consulenza rispetto all'altro.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si fa in primo luogo presente che la necessità di distinguere le associazioni rappresentative in funzione delle diverse categorie discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, ai sensi del quale l'OCF "<i>è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati</i>".</p> <p>Si ritiene, inoltre, di confermare le soglie indicate nella norma regolamentare in quanto volte a realizzare un contemperamento fra le diverse esigenze di rappresentatività sottese. Resta fermo che, a seguito dell'avvio dell'Albo unico e delle connesse attività dell'Organismo, potranno valutarsi, anche alla luce dei dati aggiornati rivenienti dal nuovo assetto, eventuali iniziative tese a una revisione dei limiti percentuali prescritti.</p>	<p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione. I dati di riferimento sono valutati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>1-bis. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>2. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto</p>	<p>Infine, nell'ottica di assicurare una migliore rappresentatività delle associazioni di categoria e, per tale via, una più ampia considerazione degli interessi dei diversi attori coinvolti, si ritiene opportuno uniformare i requisiti prescritti, sancendo il principio della prevalenza dello scopo associativo.</p> <p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>In relazione alla lett. b), NAFOP segnala che la locuzione “<i>regolarmente iscritti</i>” appare pleonastica essendo difficilmente concepibili iscrizioni nell'Albo che non siano regolari.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl, nell'esprimere dubbi in merito alle previste limitazioni gravanti in capo alle associazioni di persone fisiche e alle società “monoprodotto”, propone di sostituire, alla lett. b) la parola “<i>esclusivamente</i>” con il termine “<i>prevalentemente</i>”. Il medesimo suggerimento è formulato con riferimento alla lett. b) dei commi 1-<i>bis</i> e 2.</p> <p>Con specifico riguardo alla lett. c), l'OCF chiede di allineare la disposizione alle previsioni di cui alla lett. b) del comma 1-<i>bis</i> e alla lett. c) del comma 2) che fanno riferimento alla data del 31 dicembre.</p> <p>Nei medesimi termini si sono espresse anche ANASF e ASCOSIM.</p> <p>FABI, nel rilevare che il numero effettivo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede risulterebbe largamente superiore a quello dei consulenti autonomi, propone, nell'ottica di evitare inique sperequazioni tra le diverse categorie professionali, di elevare le percentuali di rappresentatività dei consulenti finanziari autonomi al 25%.</p>	<p>interessi professionali degli associati.</p> <p>Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente prevalentemente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell'albo. al 31 dicembre dell'anno di riferimento I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dall’Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>3. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati, valida fino a revoca.</p> <p>4. L’Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente</p>	<p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta formulata da NAFOP, la previsione viene modificata nei termini suggeriti. Tale modifica, per ragioni di uniformità e coerenza sistematica, è stata apportata con riferimento alle associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate.</p> <p>In parziale accoglimento delle osservazioni formulate da Alezio.net Consulting Srl, ed in analogia ai criteri tutt’ora vigenti per le associazioni componenti l’Organismo, si ritiene di prevedere che le associazioni dei soggetti persone fisiche (consulenti finanziari autonomi e consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) abbiano tra i propri associati “esclusivamente” soggetti appartenenti alla specifica categoria, mentre le associazioni delle società di consulenza finanziaria e quelle dei soggetti abilitati abbiano tra i propri associati “prevalentemente” soggetti appartenenti alla specifica categoria.</p> <p>Inoltre, nel condividere la <i>ratio</i> sottesa alla proposta dell’OCF in merito alla lett. c), si è provveduto a riformulare la disposizione al fine di chiarire che i dati di riferimento devono essere rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata formalizza l’istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti. Tale integrazione, per ragioni di uniformità e coerenza sistematica, è stata apportata con riferimento alle associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>ASCOSIM, nel far presente l’intenzione di modificare il proprio statuto, chiede di integrare la lett. a) al fine di esplicitare che i requisiti di rappresentatività delle società di consulenza finanziaria si considerano integrati anche qualora le associazioni di settore siano state interessate da modifiche statutarie e di denominazione.</p>	<p>tenuto dall’Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>2. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell’associazione;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede regolarmente iscritti nella relativa sezione dell’albo;</p> <p>c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>rappresentate.</p> <p>5. Nella relazione di cui all'articolo 31-bis, comma 3 del Testo Unico, l'Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell'anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualità di associato.</p>	<p>Lo Studio Tirabassi chiede di stabilire che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti di rappresentatività, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria vengano considerati come un'unica categoria.</p> <p>In subordine, lo Studio Tirabassi suggerisce l'opportunità di allineare la lett. <i>b</i>) della disposizione in commento con la precedente lett. <i>b</i>) del comma 1.</p> <p>ASCOSIM suggerisce di emendare la lett. <i>b</i>) al fine di esplicitare che la soglia di rappresentatività del 10% debba essere conteggiata separatamente sul numero dei consulenti autonomi che operano individualmente, da un lato, e consulenti autonomi che operano per conto di società di consulenza finanziaria, dall'altro.</p> <p>In via alternativa, ASCOSIM suggerisce di definire la soglia minima di rappresentanza delle società di consulenza finanziaria in funzione del numero di società iscritte nella relativa sezione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Con riguardo alle osservazioni rese da ASCOSIM, si è ritenuto opportuno emendare il testo regolamentare specificando che eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non assumono rilevanza qualora siano tali da non alterare lo scopo dell'associazione. Tale integrazione, per ragioni di uniformità e coerenza sistematica, è stata apportata con riferimento alle associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate.</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi non può trovare accoglimento in quanto l'art. 31, comma 4, del TUF, prevede espressamente che l'OCF <i>“è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.”</i></p>	<p>all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;</p> <p><i>d</i>) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>3. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:</p> <p><i>a</i>) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione;</p> <p><i>b</i>) hanno tra i propri associati esclusivamente prevalentemente</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>In relazione alla proposta di modifica della lett. <i>b</i>), si rinvia ai commenti <i>sub art. 97</i> ove è stato, in particolare, previsto di rendere pubblica l'operatività dei consulenti finanziari autonomi in proprio ovvero per conto di una società di consulenza finanziaria. Tale indicazione consente quindi di conteggiare partitamente il numero dei consulenti autonomi ai fini dell'individuazione delle soglie di rappresentatività rilevanti per le diverse categorie.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>a</i>), ANASF, suggerisce di sostituire la parola “<i>esclusivo</i>” con l'espressione “<i>prevalente</i>” al fine di evitare ingiustificati disallineamenti fra i consulenti finanziari, da un lato, e le società di consulenza e i soggetti abilitati, dall'altro.</p> <p>Con riguardo alla lett. <i>c</i>), l'Associazione chiede di ripristinare il requisito, invece presente nel Regolamento n. 17130/2010, concernente l'“<i>articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni</i>” (cui “<i>sono assimilabili le province autonome</i>”), ritenendolo un presupposto fondamentale in termini di rappresentatività, in linea con l'impostazione adottata dal legislatore della MiFID II tesa a rafforzare i requisiti che gli operatori del mercato sono tenuti a soddisfare.</p> <p>In relazione alla lett. <i>d</i>), ANASF solleva dubbi in merito al criterio della “delega esclusiva”, reputandolo, da un lato, superfluo in quanto l'esclusività risulterebbe “<i>in re ipsa</i>” per il solo fatto dell'appartenenza ad una Associazione, dall'altro lato, foriero di incertezze applicative e interpretative, connesse, in particolare, all'oggetto della delega e alle modalità ed effetti di un'eventuale revoca.</p> <p>L'Associazione sottopone pertanto l'opportunità di eliminare la previsione, ritenendo sufficiente che l'OCF definisca un criterio improntato a verifiche tramite certificazioni, con particolare riferimento alle certificazioni di natura contabile relative al bilancio associativo (dal quale, a sua volta, risulterebbe possibile ricavare il dato riferito alla consistenza in termini di associati); per ragioni di simmetria, andrebbero soppresse</p>	<p>soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo. al 31 dicembre dell'anno di riferimento I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati valida fino a revoca.</p> <p>4. L'Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell'Albo.</p> <p>5. Nella relazione di cui all'articolo 31-<i>bis</i>, comma 3 del Testo Unico, l'Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell'anno di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>anche le lettere dei commi 1, 1-<i>bis</i> e 3 ove viene previsto analogo requisito.</p> <p>In termini critici rispetto all'esclusività della delega si è espressa anche FABI, la quale, nel far presente che i criteri individuati favorirebbero una carenza di rappresentatività dei consulenti finanziari dipendenti di banche in seno all'OCF, chiede di uniformare le soglie percentuali a quelle previste dall'accordo ABI del 25 novembre 2015 sulle libertà sindacali che regola la materia, stabilendo il limite del 5%.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta formulata da ANASF, la lett. <i>a</i>) viene modificata al fine di esplicitare la prevalenza dello scopo associativo.</p> <p>Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la proposta di modifica della lett. <i>c</i>): attesa la preponderanza dell'utilizzo di servizi <i>on-line</i> per lo svolgimento dell'attività amministrativa, il requisito della presenza territoriale non pare più attuale.</p> <p>Parimenti, non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di modifica della lett. <i>d</i>). L'esclusività della delega, infatti, non risulta "<i>in re ipsa</i>" in quanto ciascun soggetto ha la possibilità di iscriversi a più associazioni; inoltre, l'oggetto della delega è strettamente connesso all'OdG assembleare.</p> <p>Le osservazioni di FABI non si ritengono meritevoli di accoglimento e si conferma che le associazioni di categoria devono avere delega esclusiva a rappresentare i singoli associati.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>L'OCF, nel condividere le motivazioni sottostanti alle modifiche apportate ai requisiti di rappresentatività, sottolinea l'opportunità di introdurre, alla lett. <i>b</i>), un riferimento</p>	<p>riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualità di associato.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>alla circostanza che le associazioni rappresentative dei soggetti abilitati possono avere tra i propri iscritti anche altri enti o associazioni controllati o costituiti da soggetti abilitati o intermediari finanziari.</p> <p>ASSORETI, nell'aderire ai più stringenti criteri di rappresentatività fissati dalla disposizione, osserva che il requisito connesso all'esclusività della delega costituisce, in assenza di soluzioni alternative sufficientemente valide, condizione idonea a garantire l'effettiva rappresentanza delle associazioni professionali e chiede di confermare che il numero delle deleghe debba raggiungere almeno la percentuale del 10% del "settore" rappresentato.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le osservazioni dell'OCF possono ritenersi superate alla luce della nuova formulazione della lett. b), ai sensi della quale le associazioni rappresentative dei soggetti abilitati devono annoverare tra i propri associati "<i>prevalentemente</i>" soggetti abilitati e intermediari finanziari.</p> <p>Riguardo alle osservazioni di ASSORETI, si richiamano i commenti svolti <i>sub</i> comma 2.</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>ASCOSIM suggerisce di integrare la disposizione al fine di esplicitare l'obbligatoria presenza negli organi direttivi dell'Organismo di almeno un rappresentante di ciascuna sezione.</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel rilevare la genericità della formulazione, sottolinea</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>l'opportunità di introdurre un criterio di proporzionalità, temperato, al contempo, da criteri di rappresentanza minima delle categorie (consulenti autonomi, società di consulenza finanziaria o consulenti abilitati all'offerta fuori sede) che risultino meno numerose.</p> <p>ANASF, nel far presente l'importanza di assicurare la stabilità negli assetti di <i>governance</i> dell'OCF, propone l'introduzione di una previsione <i>ad hoc</i> volta a specificare che le associazioni di settore che sino ad oggi hanno costituito la base associativa dell'Organismo, continuano a considerarsi rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in esame.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Il testo viene modificato prevedendosi la necessità che l'Organismo mantenga previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell'Albo.</p> <p>La proposta di ANASF non si ritiene invece meritevole di accoglimento, in quanto tutte le associazioni componenti l'OCF devono essere in possesso dei requisiti di rappresentatività delineati nel presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO Art. 97 (Albo unico dei consulenti finanziari)</p> <p>1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	<p>Osservazioni</p> <p>L'OCF propone di riformulare la disposizione al fine di</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere noto al pubblico lo <i>status</i> di "soggetto cancellato", dandone evidenza all'interno delle diverse sezioni dell'albo, senza necessità di prevedere, anche nella prospettiva di agevolare la tenuta dell'albo, una distinta elencazione; - individuare le informazioni utili ai fini del controllo dell'iscrizione e del periodo di operatività dei soggetti, attraverso la pubblicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione (<i>id est</i>, numero e data) e dei provvedimenti di vigilanza in essere, 	<p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO Art. 97 (Albo unico dei consulenti finanziari)</p> <p>1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. In un distinto elenco sono partitamente indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.</p> <p>2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p> <p>a) cognome e nome;</p> <p>b) luogo e data di nascita;</p> <p>c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</p> <p>d) provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p>e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;</p> <p>f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento</p>	<p>inclusi quelli di radiazione, mentre, con riferimento ai provvedimenti di cancellazione, ne verrebbe resa nota solo la data, anche nell'ottica di semplificare la consultazione;</p> <p>introdurre l'obbligo di pubblicazione del luogo di conservazione della documentazione delle società di consulenza, dei nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale, dando evidenza, al pari di quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei rapporti di collaborazione di ciascun iscritto alla sezione dei consulenti autonomi;</p> <p>rafforzare il requisito di indipendenza delle società di consulenza, vietando contaminazioni tra i soggetti che possono svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e coloro che assumono incarichi nelle predette società.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento delle osservazioni formulate dall'OCF, il testo viene modificato nel senso suggerito.</p> <p>Relativamente alla prospettata necessità di rafforzamento dei requisiti di indipendenza delle società di consulenza, pur condividendosi l'esigenza sottesa alla proposta di emendamento, eventuali modifiche attinenti ai menzionati profili, in quanto oggetto di disciplina nell'ambito del decreto ministeriale n. 66/2012, non possono trovare spazio in sede regolamentare.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Lo Studio Tirabassi, subordinatamente alla richiesta di separazione della disciplina in oggetto rispetto a quella degli intermediari finanziari, chiede di modificare la disposizione al fine di esplicitare che la lett. e) non trova applicazione nei confronti dei consulenti finanziari autonomi.</p>	<p>società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. In un distinto elenco sono partitamente indicati Nelle sezioni dell'Albo sono altresì indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.</p> <p>2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p> <p>a) cognome e nome;</p> <p>b) luogo e data di nascita;</p> <p>c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</p> <p>d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p>e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività ovvero denominazione della società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>incidente sull'esercizio della loro attività;</p> <p><i>f-bis</i>) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103;</p> <p><i>2-bis</i>. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</p> <p><i>a</i>) denominazione sociale;</p> <p><i>b</i>) data di costituzione;</p> <p><i>c</i>) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p><i>d</i>) provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p><i>e</i>) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale.</p>	<p>ANASF propone di integrare l'elenco delle informazioni pubblicate nell'Albo al fine di rendere nota l'eventuale qualità di supervisore o di supervisionato assunta dal singolo consulente finanziario, secondo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze, oggetto di recepimento nell'art. 59-<i>octies</i>.</p> <p>ANASF chiede, altresì, di chiarire se l'indicazione dei nuovi elementi informativi (domicilio e "storico" dei soggetti abilitati per cui il consulente ha operato) sia da intendersi valida solo per i futuri iscritti all'Albo, tenuto conto che l'indicazione delle predette informazioni non risulta contemplata, ad oggi, per i consulenti finanziari abilitati (i quali, come noto, alla data di avvio dell'operatività dell'Albo unico, risulteranno iscritti di diritto allo stesso).</p> <p>Sul punto, ANASF propone altresì di integrare l'elenco delle informazioni pubblicate nell'Albo con il riferimento alla denominazione delle società di consulenza finanziaria per conto delle quali il consulente autonomo svolge o ha svolto la propria attività, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'osservazione dello Studio Tirabassi può considerarsi superata alla luce delle modifiche apportate alla lett. <i>e</i>), in accoglimento dei suggerimenti avanzati dall'OCF, a cui si fa rinvio.</p> <p>Si accoglie la proposta formulata da ANASF limitatamente all'indicazione del soggetto iscritto all'albo ed operante sotto supervisione ai sensi dell'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. <i>c</i>) e, pertanto, si è provveduto ad inserire nel testo regolamentare la nuova lett. <i>f-ter</i>),</p> <p>Si ritiene invece di non accogliere la proposta di ANASF relativa all'indicazione anche del soggetto iscritto che svolga attività di supervisione. Tale specificazione, infatti, da</p>	<p>finanziario autonomo svolge o ha svolto l'attività di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;</p> <p><i>f</i>) estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;</p> <p><i>f-bis</i>) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103.</p> <p><i>f-ter</i>) la circostanza che il soggetto iscritto all'Albo opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lettera <i>c</i>);</p> <p><i>f-quater</i>) condizione di "impossibilità ad operare" per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 99, comma 2, lettere <i>f</i>) e <i>g</i>), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2-ter. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è indicato il provvedimento di cancellazione.</p> <p>3. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>4. <i>omissis</i></p>	<p>un lato non adempie ad un peculiare interesse informativo del cliente (diversamente da quello relativo al soggetto supervisionato, considerate le limitazioni operative di quest'ultimo) e, dall'altro, rappresenta un onere di aggiornamento informativo continuo potenzialmente rilevante ai fini della tenuta dell'albo.</p> <p>L'introduzione di tale specificazione ha altresì comportato la necessità di introdurre, agli artt. 103, 108 e 109-bis.1 dei nuovi commi (a cui si fa rinvio per i relativi commenti), al fine di integrare gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organismo e dei clienti gravanti in capo ai soggetti iscritti all'Albo.</p> <p>Si fa infine presente che i nuovi elementi informativi oggetto di pubblicazione nell'Albo dovranno essere inseriti con riferimento ai futuri iscritti; nell'ambito del protocollo d'intesa verrà successivamente definita la tempistica necessaria ad integrare i dati riguardanti i soggetti già iscritti.</p> <p>Si fa altresì presente che il testo regolamentare è stato integrato con la nuova lett. f-<i>quater</i>), in accoglimento delle osservazioni rappresentate dall'OCF con riferimento all'art. 102, a cui si rinvia per i relativi commenti.</p> <p>Osservazioni sul comma 2-bis</p> <p>ANASF, richiamando le argomentazioni svolte con riferimento al precedente comma 2, propone di integrare l'elenco delle informazioni pubblicate nell'Albo con il riferimento al luogo di conservazione della documentazione e ai nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società di consulenza finanziaria si avvale.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata in senso conforme alle osservazioni formulate.</p>	<p>2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</p> <p>a) denominazione sociale;</p> <p>b) data di costituzione;</p> <p>c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p>d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p>e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;</p> <p>f) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103;</p> <p>g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>ANASF sottolinea la necessità di un coordinamento tra la previsione in commento e le norme regolamentari che indicheranno se e a quali condizioni, per le persone fisiche, sarà possibile il passaggio da una sezione all'altra dell'Albo, considerando, altresì, che dalle norme poste in consultazione non è possibile evincere se, ai sensi dell'art. 100, la prova valutativa per l'iscrizione all'Albo sia effettivamente la medesima per le due categorie dei consulenti finanziari autonomi e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>ANASF, con l'obiettivo di rafforzare i requisiti di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, suggerisce altresì di prevedere il divieto di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per i soci, amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si fa, in primo luogo, presente che le modalità di svolgimento della prova valutativa e, in particolare, le modalità di passaggio da una sezione all'altra dell'Albo sono rimesse all'autonomia organizzativa dell'OCF e non possono, pertanto, trovare spazio in sede regolamentare.</p> <p>Relativamente alla proposta avanzata da ANASF, pur condividendosi l'esigenza sottesa alla stessa, si evidenzia che la modifica suggerita attiene ai requisiti di indipendenza fissati nel decreto ministeriale n. 66/2012 e, conseguentemente, non può trovare accoglimento in sede regolamentare.</p>	<p>società si avvale.</p> <p>2-ter. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è indicata la data il provvedimento di cancellazione.</p> <p>3. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>4. <i>omissis</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 98 (Pubblicità degli atti)</p>		<p style="text-align: center;">Art. 98 (Pubblicità degli atti)</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><i>dell'Organismo)</i></p> <p>1. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.</p> <p>2. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 2</p> <p>L'OCF, tenuto anche conto della prossima revisione dell'impianto normativo nazionale per effetto dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché della portata generale delle indicazioni dettate nelle Linee guida adottate dal Garante <i>Privacy</i> il 15 maggio 2014, auspica una modifica della disposizione funzionale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare l'articolato regolamentare al fine di rendere oggetto di pubblicazione l'indicazione del soggetto destinatario del provvedimento e del relativo presupposto normativo, fermo restando l'eventualità, in base al rinvio operato alla normativa in tema di tutela dei dati personali, di una pubblicazione in forma anonima. Sul punto, l'OCF, nell'osservare che la fonte della legittimazione alla pubblicazione di tali dati non sarebbe rinvenibile altrimenti nell'ordinamento, sottolinea come tale regime di pubblicità risulti funzionale a distinguere le diverse circostanze del caso concreto, contribuendo a rafforzare la consapevolezza del mercato e dei risparmiatori rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere; - sostituire il riferimento normativo al Codice <i>Privacy</i>, tenuto conto dell'applicabilità del Regolamento (UE) 2016/679 a partire dal 28 maggio 2018; - delimitare l'applicazione della disposizione ai soli provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore della stessa. <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene emendata in senso conforme alle osservazioni rese. Resta fermo che il rinnovato regime di pubblicità trova applicazione con riguardo agli atti assunti dall'Organismo successivamente all'entrata in vigore della previsione in</p>	<p style="text-align: center;"><i>dell'Organismo)</i></p> <p>1. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.</p> <p>2. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati con indicazione del soggetto a cui si riferiscono e dello specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	commento.	
<p style="text-align: center;">Art. 99 (Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo)</p> <p>1. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico;</p> <p>c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento, ovvero quella di cui all'articolo 100-bis del presente regolamento, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF ritiene, anche alla luce delle previsioni di cui al successivo art. 100, comma 2, che la prova valutativa svolta sino alla data di avvio delle nuove sezioni sia idonea ad integrare il possesso delle competenze (e delle conoscenze) necessarie per lo svolgimento dell'attività sia di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia di consulente finanziario autonomo. Conseguentemente, chiede conferma del fatto che l'avvenuto superamento di tale prova possa reputarsi idoneo ad integrare il requisito di cui alle lett. c) dei commi 1 e 2 della previsione in commento.</p> <p>Nello stesso senso, si è espresso il dr. Antonio Usai secondo cui il superamento della prova valutativa in data antecedente all'avvio delle nuove sezioni dell'Albo è da considerarsi, unitamente al possesso degli altri requisiti prescritti dalla normativa, condizione sufficiente ai fini dello svolgimento dell'attività sia di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia di consulente finanziario autonomo.</p> <p>Il sig. Mariano suggerisce di introdurre nell'articolato regolamentare una specifica disposizione diretta a consentire, per un periodo transitorio di 6 mesi, ai soggetti già iscritti all'albo consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di transitare nell'albo dei consulenti finanziari autonomi, anche senza necessità di dimostrare alcuna esperienza maturata, dovendo, al termine di tale periodo, comprovare di aver svolto attività lavorativa come consulente finanziario nell'ultimo triennio e per almeno due anni nell'ultimo triennio antecedente all'ottobre 2007..</p> <p>Valutazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 99 (Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo)</p> <p>1. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico;</p> <p>c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento, ovvero quella di cui all'articolo 100-bis del presente regolamento, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario:</p> <p><i>a)</i> essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p><i>b)</i> essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>c)</i> avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>d)</i> essere in possesso dei requisiti di</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che il superamento della prova valutativa in data antecedente all’avvio delle nuove sezioni dell’Albo è da reputarsi condizione sufficiente ai fini dello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ovvero di consulente finanziario autonomo, purchè ricorrano gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa (ivi inclusi i requisiti di esperienza professionale definiti a livello di regolamento ministeriale).</p> <p>Resta fermo che, secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 3, non è consentita la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’Albo dedicate ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e ai consulenti autonomi.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. <i>d)</i>, l’OCF, nel rilevare che il nuovo requisito di “esperienza professionale” richiesto ai fini dell’iscrizione all’albo risulta concettualmente distinto da quello di “professionalità” previsto dall’art. 10, comma 6, del d.lgs. 129/2017, chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare l’articolato regolamentare al fine di individuare i criteri e i parametri utili a consentire all’Organismo la verifica del nuovo requisito, nonché le responsabilità del “supervisore” nella dichiarazione del conseguimento dell’esperienza richiesta; - realizzare un coordinamento con il competente Ministero per raccordare il regime transitorio previsto per i primi 6 mesi di operatività dell’albo al fine di consentire il passaggio dei consulenti finanziari abilitati alla sezione dei consulenti autonomi. Sul punto, viene auspicato, in particolare, l’avvio di una pubblica consultazione ai fini della modifica dell’art. 7, comma 4, lett. <i>a)</i> e <i>b)</i>, del D.M. 206/208. <p>Lo Studio Tirabassi rileva che il testo della lettera <i>d)</i> pare replicare quello della seconda parte della lett. <i>c)</i> mentre è esposto, sistematicamente, come un requisito</p>	<p>dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario:</p> <p><i>a)</i> essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p><i>b)</i> essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>c)</i> avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico.</p> <p><i>e</i>) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>f</i>) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>g</i>) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</p> <p>3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società</p>	<p>ulteriore.</p> <p>In relazione alla lett. <i>g</i>), l'OCF suggerisce di integrare la previsione al fine di chiarire che i soggetti che operano per conto di una società di consulenza (soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari) sono esonerati dall'adempimento degli obblighi prescritti, intendendosi quest'ultimi assolti dalla medesima società iscritta.</p> <p>ASCOSIM propone, con riferimento ai consulenti autonomi che operano individualmente, di integrare la disposizione al fine di consentire una formulazione sintetica nella descrizione della struttura organizzativa.</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel rilevare l'eccessiva ampiezza della disposizione di cui alla lett. <i>g</i>), evidenzia la necessità di far ricorso ad un criterio di proporzionalità.</p> <p>Nello stesso senso si è espressa NAFOP, la quale rileva altresì l'opportunità di far riferimento al servizio "<i>da prestare</i>" in luogo di servizio di consulenza "<i>prestato</i>".</p> <p>Valutazioni</p> <p>Relativamente alle osservazioni formulate dall'OCF, si fa presente che la disciplina riguardante i requisiti di esperienza professionale che i consulenti autonomi devono soddisfare ai fini dell'iscrizione all'albo non può trovare spazio in sede regolamentare, trattandosi di materia rimessa alla competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni dello Studio Tirabassi, si fa presente che le lett. <i>c</i>) e <i>d</i>) della previsione in commento attengono a due requisiti distinti: mentre la lett. <i>c</i>) si riferisce alle qualifiche professionali idonee ad esonerare dal superamento della prova valutativa, la successiva lett. <i>d</i>) attiene allo specifico requisito di esperienza professionale che dovrà essere previsto nell'ambito dei decreti ministeriali in</p>	<p><i>d</i>) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico.</p> <p><i>e</i>) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>f</i>) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>g</i>) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>devono:</p> <p>a) essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</p> <p>c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento .</p> <p>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella</p>	<p>conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 129/2017 di recepimento della direttiva 2014/65/UE, a mente del quale <i>“Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria e al personale delle società di consulenza finanziaria che svolgono le attività previste dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE si applicano i requisiti di esperienza professionale ivi stabiliti e le relative disposizioni attuative adottate anche dalla Consob”</i>. Ai sensi della ripartizione di competenze stabilita dagli articoli 18-bis, 18-ter e 31, comma 6, del TUF, spetta alla Consob l'adozione delle disposizioni attuative relative all'aggiornamento professionale, mentre è di competenza del Ministero dell'Economia la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo dei soggetti interessati.</p> <p>Si fa altresì presente che la lett. g) della norma in commento viene emendata, espungendo il riferimento al servizio “prestato” e attribuendosi rilevanza alla <i>“dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia è condizionata all'iscrizione del soggetto stesso”</i>.</p> <p>In relazione alle osservazioni di ASCOSIM e dello Studio Tirabassi in merito alla formulazione della relazione sulla struttura organizzativa, non si ritiene opportuno intervenire sulla norma regolamentare nei termini indicati. Sarà infatti cura dei soggetti che intendono iscriversi all'albo, nella loro discrezionalità e autonomia decisionale, articolare il contenuto della relazione sulla struttura organizzativa in modo da consentire all'Organismo di disporre di un quadro informativo sufficiente a pronunciarsi sull'idoneità del soggetto stesso ad operare sul mercato e ad esercitare correttamente l'attività di consulenza.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p>	<p>la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia è condizionata all'iscrizione del soggetto stesso.</p> <p>3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono:</p> <p>a) essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</p> <p>c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>società o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.</p>	<p>Lo Studio Tirabassi sottolinea l'opportunità di temperare il requisito di cui alla lett. c), mutuato dalla disciplina riguardante gli intermediari finanziari, attraverso una migliore valorizzazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Al riguardo, si rinvia ai commenti <i>sub</i> art. comma 2, lett. g).</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>L'OCF chiede di eliminare la previsione, derivata dall'art. 9, comma 4 della MiFID II, sottolineando, da un lato, come la disciplina di settore risulti idonea ad assicurare il corretto svolgimento degli incarichi da parte dei componenti dell'organo di gestione e, dall'altro lato, che la previsione di nuovi requisiti rispetto a quelli già previsti dal D.M. n. 66/2012 non appare proporzionata rispetto alla natura dell'attività svolta dalle società di consulenza finanziaria.</p> <p>A sostegno di tale conclusione, l'Organismo rileva altresì l'assenza di una tipizzazione delle condotte o dei parametri minimi utili ad indirizzare le valutazioni e la conseguente indeterminatezza dei requisiti oggetto della verifica <i>ex ante</i>.</p> <p>Nel caso in cui la disposizione fosse confermata, l'OCF chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisare se il riferimento all'“<i>esperienza necessaria</i>” attenga ad un requisito ulteriore e distinto dai requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 66/2012 e, in caso affermativo, qualificare l'esperienza professionale richiesta; - prevedere le ipotesi al ricorrere delle quali l'Organismo è tenuto a rifiutare l'iscrizione. 	<p>presente regolamento ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia è condizionata all'iscrizione del soggetto stesso.</p> <p>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella società o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>ASCOSIM chiede di eliminare la valutazione connessa all'adeguatezza del tempo dedicato dagli esponenti delle società di consulenza finanziaria, in quanto ritenuto di difficile quantificazione oggettiva.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento delle osservazioni formulate, si è provveduto ad eliminare il comma 4. Sul punto, si fa peraltro rinvio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 66/2012 in tema di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 100 (Prova valutativa)</p> <p>1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet dell'Organismo.</p> <p>2. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</p> <p>3. La prova è organizzata e valutata</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF chiede di modificare la disposizione, specificando che il provvedimento con cui viene indetta la prova valutativa viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito <i>internet</i> dell'Organismo.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl propone di modificare la previsione al fine di stabilire che la prova d'esame venga effettuata con cadenza "<i>semestrale</i>".</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta avanzata dall'OCF, la previsione viene modificata al fine di tener conto delle attuali modalità di pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale. .</p> <p>Non si ritiene invece meritevole di accoglimento in sede regolamentare il suggerimento di Alezio.net Consulting, tenuto anche conto che l'attuale formulazione della norma non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 100 (Prova valutativa)</p> <p>1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell'Organismo.</p> <p>2. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata esperienza nello svolgimento di prove valutative, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all’attività svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.</p> <p>4. L’Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.</p>	<p>impedisce all’Organismo di aumentare la frequenza di svolgimento dell’esame di valutazione.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L’OCF chiede di integrare la previsione con il riferimento al requisito della conoscenza, tenuto conto che, ai sensi del nuovo Titolo VIII–ter (artt. 59–sexies e 59–septies del testo regolamentare pubblicato per la consultazione il 6 luglio 2017), il superamento della prova per l’iscrizione all’albo è ritenuto idoneo a soddisfare il requisito della conoscenza richiesto per il personale degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.</p> <p>Nei medesimi termini si è espressa anche ANASF.</p> <p>Parimenti, ASCOSIM propone di integrare la previsione con un richiamo alle materie indicate negli Orientamenti dell’ESMA in tema di esperienza e conoscenza del personale degli intermediari finanziari.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene integrata in senso conforme alle indicazioni dell’OCF e di ANASF.</p> <p>Relativamente al suggerito richiamo alle materie indicate al punto 18 degli Orientamenti ESMA 2015/1886 sulla valutazione delle conoscenze e competenze, pur condividendosi la <i>ratio</i> sottesa alla richiesta, si fa presente che lo specifico contenuto della prova valutativa dovrà essere disciplinato nell’ambito dei decreti ministeriali di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>	<p>relativa attività.</p> <p>3. La prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata esperienza conoscenza e delle modalità di svolgimento di prove valutative, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all’attività svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.</p> <p>4. L’Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p>	<p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Con riferimento alle qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici, l'OCF propone di eliminare la doppia indicazione del requisito di "esperienza" e di integrare la norma con il riferimento all'adeguata conoscenza delle modalità di svolgimento delle prove valutative.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La norma viene emendata nei termini suggeriti.</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>Alezio.net Consulting Srl suggerisce di integrare le modalità di pubblicità di tutte le informazioni riguardanti la prova valutativa prevedendo la comunicazione ai candidati via <i>e-mail</i>.</p> <p>Il sig. Marco Bava propone di vincolare l'iscrizione al superamento di una prova "orale".</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte non si ritengono meritevoli di accoglimento, avendo l'OCF piena autonomia organizzativa nella definizione delle modalità di svolgimento della prova valutativa.</p>	<p>svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.</p> <p>5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 100-<i>bis</i> (Prova valutativa dedicata alle persone</p>		<p style="text-align: center;">Art. 100-<i>bis</i> (Prova valutativa dedicata alle</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)</p> <p>1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</p> <p>2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100.</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF, richiamando le osservazioni svolte <i>sub</i> art. 100, chiede di integrare la disposizione con un richiamo anche al possesso da parte dei candidati delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività.</p> <p>Nei medesimi termini si è espressa anche ANASF.</p> <p>AIBA, nel rilevare una disparità di trattamento tra agenti di assicurazione e <i>broker</i> assicurativi, chiede di integrare l'ultimo periodo della disposizione al fine di precisare il dovere dell'Organismo di definire, con propria delibera, il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione B, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari autonomi.</p> <p>ASCOSIM propone l'introduzione di un nuovo art. 100-<i>ter</i> volto a disciplinare la prova valutativa delle persone fisiche iscritte alla sezione dei consulenti finanziari autonomi, nell'ambito del quale precisare che il contenuto della medesima dovrà essere definito dall'Organismo con propria delibera, tenendo conto che i consulenti finanziari autonomi possono svolgere unicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti in merito a valori mobiliari e alle quote degli organismi collettivi di investimento.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene integrata nei termini suggeriti dall'OCF e da ANASF con un esplicito riferimento anche al requisito di conoscenza.</p> <p>Non si ritiene invece accoglibile la proposta di AIBA, non sussistendo i presupposti per estendere, a livello regolamentare, il perimetro dei soggetti a cui il legislatore primario</p>	<p><i>persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)</i></p> <p>1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</p> <p>2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>(<i>cf.</i> Legge di stabilità per il 2016) ha inteso riservare, in presenza delle condizioni normativamente prescritte, la possibilità di iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Parimenti, non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di ASCOSIM, posto che la definizione delle concrete modalità di svolgimento della prova valutativa rientra nell'autonomia organizzativa propria dell'Organismo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 101 (Iscrizione all'albo)</p> <p>1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, commi 2 o 2-bis.</p> <p>2. Il provvedimento di iscrizione all'albo è comunicato entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa.</p> <p>3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p>	<p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L'OCF, nel rilevare che la disposizione attiene al provvedimento conclusivo del procedimento (iscrizione o diniego), il quale potrà essere comunicato secondo le modalità stabilite dall'Organismo, chiede di ripristinare il termine "adottato" utilizzato nel Regolamento n. 17130/2010.</p> <p>Lo Studio Tirabassi suggerisce di ridurre il termine per la comunicazione del provvedimento di iscrizione da parte dell'Organismo ad "un mese"; ASCOSIM propone di fissare il predetto termine massimo a "tre mesi".</p> <p>Parimenti, NAFOP chiede una riduzione del termine indicato che non dovrebbe essere superiore a tre mesi.</p> <p>Nello stesso senso, ANASF propone di sostituire il termine di sei mesi con "<i>novanta giorni</i>"; peraltro, l'Associazione, riconoscendo il maggior grado di complessità dell'istruttoria necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo delle altre figure professionali diverse dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ossia, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria), propone di fissare per tali soggetti un tempo maggiore (sei mesi) per la comunicazione del provvedimento di iscrizione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 101 (Iscrizione all'albo)</p> <p>1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, commi 2 o 2-bis.</p> <p>2. Il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione all'albo è adottato e comunicato entro il termine e con le modalità stabilite dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa.</p> <p>3. La domanda, presentata con le modalità stabilite dall'Organismo, prende data dal giorno della</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.</p>	<p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta avanzata dall'OCF, la previsione viene modificata nei termini suggeriti.</p> <p>Non si ritengono, invece, meritevoli di accoglimento le proposte dello Studio Tirabassi, di ANASF e di NAFOP. Il termine massimo ai fini della comunicazione del provvedimento di iscrizione ovvero di diniego all'albo è stato stabilito in linea con la disposizione dell'art. 7 della MiFID II; tuttavia, permane in capo all'Organismo il potere di prevedere termini più brevi.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>L'OCF chiede di integrare la previsione al fine di consentire all'Organismo la determinazione delle modalità di presentazione della domanda (ad esempio, <i>on-line</i>).</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata nei termini suggeriti.</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>ASCOSIM propone di emendare la disposizione al fine di chiarire che il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti nei confronti del soggetto interessato non può essere superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di inizio della sospensione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accogliendo non potendosi stabilire <i>ex ante</i> un termine massimo di durata delle attività di accertamento.</p>	<p>presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 102 (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</p> <p>a) domanda dell'interessato;</p> <p>b) iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro 12 mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;</p> <p>d) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99;</p> <p>e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</p> <p>f) decesso;</p> <p>g) adozione del provvedimento di</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Secondo lo Studio Tirabassi, il riferimento alla parola “<i>qualsiasi</i>” contenuto nella lett. <i>b</i>) appare troppo ampio, potendosi ipotizzare irregolarità di entità non grave.</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>d</i>), l'OCF propone di integrare la disposizione al fine di tener conto dell'art. 110, comma 1-<i>bis</i>, n. 2 (che già prevede l'irrogazione della radiazione nel caso di perdita del requisito di indipendenza e la conseguente cancellazione dall'albo) e dell'art. 111, comma 1 (che consente di disporre la sanzione cautelare).</p> <p>Infine, l'OCF auspica l'inserimento di una previsione <i>ad hoc</i> diretta a consentire la cancellazione immediata del soggetto che abbia perso il rapporto di collaborazione con la società in quanto privo del requisito patrimoniale e organizzativo, in linea con quanto attualmente previsto dall'art. 102, comma 2-<i>ter</i> del regolamento sinora vigente per le ipotesi di radiazione deliberate dalla Consob.</p> <p>Alternativamente, l'Organismo, nelle more dell'avvio e della conclusione del procedimento di cancellazione per la perdita del requisito patrimoniale e organizzativo (di cui avrà notizia mediante la comunicazione della società ai sensi dell'art. 103), rappresenta di voler dare immediata evidenza nell'albo della condizione di impossibilità ad operare (“non autorizzazione” ad operare) del soggetto, comunicando tale circostanza contestualmente all'avvio del procedimento di cancellazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi non si ritiene meritevole di accoglimento; il termine “<i>qualsiasi</i>” è infatti diretto a catturare tutte le fattispecie, diverse dalla presentazione di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</p> <p>a) domanda dell'interessato;</p> <p>b) iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro 12 mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;</p> <p>d) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, ad eccezione del requisito di indipendenza;</p> <p>e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</p> <p>f) decesso;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>radiazione dall'albo.</p> <p>1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>2. omissis.</p> <p>2-bis. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</p> <p>2-ter. omissis.</p> <p>3. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e, ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.</p> <p>4. I soggetti cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p> <p>a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d) siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99;</p>	<p>false dichiarazioni, a mezzo delle quali il soggetto riesce ad ottenere illecitamente l'iscrizione all'albo.</p> <p>Nel condividere l'osservazione dell'OCF secondo il venir meno del requisito di indipendenza comporta la radiazione con conseguente cancellazione dall'albo, si è provveduto ad emendare la previsione di cui alla lett. d) nei termini suggeriti.</p> <p>Si condivide altresì la proposta avanzata dall'OCF di dare evidenza nell'albo - nelle more dell'avvio e della conclusione del procedimento di cancellazione per la perdita del requisito patrimoniale e organizzativo - della condizione di impossibilità ad operare del soggetto, qualora venga meno il rapporto di collaborazione con la società per conto della quale svolge l'attività. A tal fine si integra l'art. 97 (Albo unico dei consulenti finanziari) con la lett. f-<i>quinquies</i>) del seguente tenore: “<i>condizione di impossibilità ad operare</i>” per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 99, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria”.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>L'OCF chiede di modificare la disposizione al fine di consentire all'Organismo di determinare le modalità di presentazione della domanda (ad esempio, <i>on line</i>).</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata nei termini suggeriti.</p> <p>Osservazioni sul comma 5</p>	<p>g) adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.</p> <p>1-bis. La domanda di cancellazione, presentata con le modalità stabilite dall'Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>2. omissis.</p> <p>2-bis. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</p> <p>2-ter. omissis.</p> <p>3. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e, ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.</p> <p>4. I soggetti cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano corrisposto il contributo dovuto;</p> <p>c) nel caso previsto dal comma 1, lett. g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.</p> <p>5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) può essere sospeso, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dall'Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.</p> <p>6. La cancellazione dall'albo non</p>	<p>L'OCF sottopone l'opportunità di inserire una specifica previsione regolamentare volta a consentire all'Organismo di fissare il termine massimo di conclusione del procedimento di cancellazione, che si propone non superiore a 90 giorni. Tale termine è considerato dall'Organismo conforme ai principi generali stabiliti dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e congruo alla definizione del procedimento sulla base della esperienza ad oggi acquisita nelle funzioni di tenuta dell'albo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata nei termini suggeriti.</p>	<p>a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d) siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99;</p> <p>b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano corrisposto il contributo dovuto;</p> <p>c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.</p> <p>5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) è concluso entro il termine non superiore a 90 giorni stabilito dall'Organismo con proprio regolamento può essere sospeso, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dall'Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 7-septies,</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.</p>		<p>comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.</p> <p>6. La cancellazione dall'albo non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103 (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Organismo:</p> <p>a) il luogo di conservazione della documentazione di cui agli articoli 109 e 109-<i>sexiesdecies</i>;</p> <p>b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;</p> <p>c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>ANASF chiede di confermare che la comunicazione dei nuovi elementi informativi (domicilio e indirizzo PEC) sia da intendersi valida solo per coloro i quali si iscriveranno all'Albo dalla futura data di avvio di operatività dello stesso, deponendo, in tal senso, lo stesso <i>incipit</i> della norma. In caso contrario, l'Associazione chiede di chiarire le modalità e le tempistiche di raccolta di tali informazioni presso gli iscritti, anche attraverso la pubblicazione di istruzioni operative da parte dell'Organismo.</p> <p>L'OCF chiede di integrare la lett. a) al fine di sancire l'obbligo per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di comunicare all'Organismo se, in ossequio a quanto previsto dal nuovo comma 2-<i>ter</i> dell'art. 109, il luogo di conservazione della documentazione risulti presso l'intermediario per conto del quale operano.</p> <p>Con riferimento alla lett. c), Alezio.net Consulting Srl suggerisce di aggiungere il riferimento alla sede amministrativa e alle sedi secondarie della società, ove esistenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103 (<i>Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo</i>)</p> <p>1. Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Organismo:</p> <p>a) il luogo di conservazione della documentazione di cui agli articoli 109 e 109-<i>sexiesdecies</i>, anche nell'ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi dell'articolo 109, comma 2-<i>ter</i>;</p> <p>b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>d) il codice fiscale o la partita IVA;</p> <p>e) l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate;</p> <p>f) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</p> <p>g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo;</p> <p>h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti</p>	<p>L'OCF, richiamando le osservazioni svolte <i>sub</i> art. 97, chiede di integrare la disposizione di cui alla lett. e) con un richiamo ai consulenti autonomi con cui le società di consulenza finanziaria hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione.</p> <p>Nei medesimi termini si è espressa anche ANASF.</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. g), ANASF propone di emendare la disposizione al fine di consentire l'impiego, da parte sia dell'Organismo che del singolo iscritto, anche di strumenti di comunicazione alternativi alla PEC (quali, ad esempio, la raccomandata A/R).</p> <p>In caso di mancato accoglimento dei suggerimenti ipotizzati, ANASF rileva l'opportunità di introdurre, per il tramite delle future istruzioni emanate dall'Organismo ai sensi dell'art. 112, comma 3, un periodo transitorio durante il quale consentire, nelle comunicazioni intercorrenti tra OCF e singolo iscritto, l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi alla PEC.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si conferma in primo luogo che la norma trova applicazione con riferimento alle future iscrizioni all'albo; nell'ambito del protocollo d'intesa verranno, peraltro, stabilite le modalità e le tempistiche di raccolta delle nuove informazioni presso tutti i soggetti iscritti.</p> <p>In accoglimento delle osservazioni rassegnate dall'OCF, da Alezio.net Consulting e da ANASF, le lett. a), c), e) e g) della disposizione in commento vengono modificate nei termini indicati.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p>	<p>c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, nonché, ove esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;</p> <p>d) il codice fiscale o la partita IVA;</p> <p>e) l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;</p> <p>f) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>ministeriali di cui agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del Testo Unico;</p> <p>1-<i>bis</i>. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-<i>bis</i>, lettere a) e c).</p> <p>1-<i>ter</i>. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-<i>septies</i>, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>3. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui</p>	<p>L'OCF propone di incrementare il termine per la comunicazione da 10 a 30 giorni.</p> <p>Medesimo suggerimento è stato formulato anche da ASCOSIM.</p> <p>ANASF propone di emendare la disposizione al fine di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - attribuire al singolo iscritto un termine ritenuto più congruo al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione verso l'Organismo, individuato in trenta giorni; - prevedere l'obbligo di informare l'OCF in merito alle variazioni riguardanti l'indirizzo di residenza, ove diversa dal domicilio; - prevedere il dovere, in capo ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, di comunicare all'Organismo gli estremi identificativi della polizza assicurativa che gli stessi sono tenuti a stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 8, comma 3, Regolamento n. 17130/2010. <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata in senso conforme alle proposte avanzate.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-<i>ter</i></p> <p>L'OCF chiede di estendere gli obblighi di comunicazione ai (nuovi) requisiti stabiliti per il mantenimento dell'iscrizione, esplicitando l'obbligatorietà della comunicazione riguardante il periodo di inoperatività della società di consulenza, in conformità a quanto stabilito all'art. 102, comma 1, lett. c).</p> <p>ANASF, richiamando le osservazioni svolte con riferimento all'art. 97, comma 2, propone di aggiungere una specifica previsione volta a sancire il dovere dei soggetti</p>	<p>g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo;</p> <p>h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del Testo Unico;</p> <p>1-<i>bis</i>. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci trenta giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g) e h), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-<i>bis</i>, lettere a) e c) e all'articolo 103, comma 1, lettera b).</p> <p>1-<i>ter</i>. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-<i>septies</i>, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.</p>	<p>iscritti di comunicare entro trenta giorni all'Organismo l'assunzione della qualità di soggetto operante sotto supervisione o di supervisore ai sensi dell'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. c) e ogni variazione di tali elementi informativi.</p> <p>L'Associazione rappresenta, inoltre, la necessità di applicare equivalenti presidi anche con riferimento alla supervisione del personale dipendente dei soggetti abilitati, non iscritto all'Albo e operante "in sede", mediante opportune integrazioni alle pertinenti norme regolamentari.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata nei termini indicati dall'OCF, prevedendosi l'obbligatorietà in capo alle società di consulenza finanziaria di comunicare l'eventuale periodo di inoperatività.</p> <p>Inoltre, nel rinviare a quanto più diffusamente argomentato con riferimento alla disciplina di <i>knowledge and competence</i> prevista per il personale dei soggetti abilitati, si fa presente che, in accoglimento della proposta di ANASF, viene introdotto un nuovo comma 1-<i>quater</i> in cui viene previsto il dovere dei soggetti iscritti di comunicare entro trenta giorni all'Organismo l'assunzione della qualità di soggetto operante sotto supervisione ai sensi dell'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. c), nonché di segnalare ogni variazione di tali elementi informativi.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>L'OCF chiede di modificare la disposizione al fine di estendere i doveri di collaborazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede anche ai fini dell'accertamento di tutti i requisiti previsti per il conseguimento ed il mantenimento dell'iscrizione all'albo.</p>	<p>condizioni per ottenere l'iscrizione, incluso l'eventuale periodo di inoperatività per le società di consulenza.</p> <p>1-<i>quater</i>. I soggetti iscritti comunicano entro trenta giorni all'Organismo la circostanza di operare sotto supervisione ai sensi dell'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lettera c), nonché ogni successiva variazione.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>3. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il conseguimento ed il mantenimento dell'iscrizione all'albo. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene emendata nei termini suggeriti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 103-<i>bis</i> (Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni ed, in particolare, il</p>	<p>Osservazioni</p> <p>ANASF propone di estendere la disciplina in oggetto, riferita ai soggetti abilitati, alle società di consulenza finanziaria al fine di armonizzare gli adempimenti nei confronti dell'Organismo tra i vari operatori che possono avvalersi dell'operato di persone fisiche iscritte all'Albo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene modificata in senso conforme alle osservazioni rassegnate, prevedendosi l'estensione degli obblighi ivi sanciti anche alle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>In considerazione della previsione di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 97, l'OCF, al fine di determinare e rendere pubblico il periodo di operatività del consulente abilitato all'offerta fuori sede in relazione al singolo soggetto abilitato per conto del quale opera o ha operato nel passato, chiede di stabilire il principio secondo cui, in caso di sovrapposizioni di rapporti, si considera prevalente l'inizio del rapporto comunicato dall'ultimo intermediario.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non appare meritevole di accoglimento. In proposito si ribadisce il principio generale secondo cui l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103-<i>bis</i> (<i>Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo</i>)</p> <p>1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.</p>	<p>fuori sede può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto abilitato, non essendo ammissibile la cumulatività degli incarichi presso più intermediari.</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di aggiungere, dopo la parola “<i>i soggetti abilitati</i>” le parole “<i>sono tenuti a collaborare</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto l'attuale formulazione già implica l'assolvimento di uno specifico obbligo per i soggetti abilitati.</p>	<p>proprie funzioni ed, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.</p> <p>5. Il presente articolo si applica anche alle società di consulenza finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE Art. 104 (Ambito di attività)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.</p>		<p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE Art. 104 (Ambito di attività)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 105 (Modalità di aggiornamento)</p>	<p>Osservazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 105 (Modalità di aggiornamento)</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">professionale)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.</p>	<p>ANASF chiede conferma della possibilità per il consulente finanziario di rivolgersi alle iniziative di formazione continuativa predisposte, oltre che dal proprio intermediario, anche da altri soggetti (tra cui le associazioni di categoria), i quali, a loro volta, possono avvalersi di collaborazioni con il mondo accademico e con gli enti di formazione certificata, in forma sia diretta che indiretta.</p> <p>L'Associazione osserva altresì che la disciplina dell'aggiornamento professionale andrebbe ampliata sia per agevolare la verifica del rispetto degli adempimenti previsti, sia per identificare i soggetti formatori che possono erogare e certificare la formazione dei consulenti finanziari (ivi comprese, in base all'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 105, le associazioni di categoria dei consulenti finanziari), ipotizzando una soluzione basata, a titolo esemplificativo, su un percorso di aggiornamento professionale per moduli certificati corrispondenti a una materia o tematica specifica.</p> <p>Inoltre, ANASF sottopone l'opportunità di introdurre un'ipotesi di sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari iscritti all'Albo al fine di tenere conto di situazioni di impedimento oggettivo (maternità, grave malattia, infortunio).</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di riferire l'obbligo di aggiornamento professionale ai soggetti abilitati.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'articolo 105 va letto congiuntamente agli articoli da <i>59-quinquies</i> a <i>59-novies</i> in materia di requisiti di esperienza e conoscenza, che si richiamano integralmente e che trovano applicazione ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai soggetti abilitati per conto dei quali essi operano. Si rimanda quindi alla redazione di questi</p>	<p style="text-align: center;"><i>professionale)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da <i>59-quinquies</i> a <i>59-novies</i>, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>ultimi per la disciplina della formazione continua e quella dei soggetti formatori e certificatori.</p> <p>Tali disposizioni contengono tutte le specifiche richieste da ANASF in merito ai soggetti che possono erogare la formazione continua e alle ipotesi di sospensione.</p> <p>Rispetto alle richiamate previsioni e in aggiunta a queste, l'articolo in commento prevede in capo al consulente abilitato all'offerta fuori sede l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale - che devono essere svolti secondo le specifiche modalità indicate nell'articolo 59-<i>octies</i> - pena la sospensione dall'attività ai sensi dell'articolo 110 comma 2, lett. b,) n. 1-<i>bis</i>.</p> <p>Simmetricamente, la previsione in capo ai soggetti abilitati dell'obbligo di effettuare la revisione periodica delle qualifiche e garantire la formazione continua del proprio personale è contenuta nell'articolo 59-<i>octies</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 106 (Incompatibilità)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è incompatibile:</p> <p>a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-<i>bis</i> del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;</p>	<p>Osservazioni in relazione al comma 1, lettera d-<i>bis</i>)</p> <p>L'OCF propone l'eliminazione della lett. <i>d-bis</i>), stante il divieto stabilito dall'art. 97, comma 3, di contemporanea iscrizione delle persone fisiche alle sezioni dell'albo relative ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Sul punto, l'Organismo osserva che l'esercizio dell'attività da parte del consulente finanziario non iscritto alla sezione abilitante dovrebbe integrare un'ipotesi di esercizio abusivo della professione, comportante, a seguito di imputazione, l'eventuale adozione di una misura cautelare e, a seguito di condanna definitiva, la successiva cancellazione dall'albo ma non anche l'adozione di una sanzione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 106 (Incompatibilità)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è incompatibile:</p> <p>a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-<i>bis</i> del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati o società di consulenza finanziaria;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario stesso;</p> <p>c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;</p> <p>d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;</p> <p>d-bis) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>	<p>Inoltre, l'OCF osserva che il divieto di doppia iscrizione <i>ex art. 97</i>, comma 3, seppur idoneo a garantire l'indipendenza della società di consulenza nei casi in cui un socio, amministratore, dipendente o collaboratore, già iscritto alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, intenda svolgere attività di consulenza per conto della società chiedendo quindi l'iscrizione nella sezione dei consulenti autonomi, non disciplina le ipotesi in cui tali soggetti intendano svolgere attività diverse dalla consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si concorda con il suggerimento dell'OCF secondo cui la previsione di incompatibilità tra l'attività di consulente finanziario autonomo e quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede risulta ultronea in presenza di un espresso divieto di doppia iscrizione. Pertanto, è stata eliminata dalla previsione regolamentare la lettera d-bis.</p> <p>E' stata inoltre prevista l'incompatibilità tra l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e la qualità di socio, dipendente, collaboratore, amministratore, sindaco, responsabile o addetto al controllo interno di una società di consulenza finanziaria.</p>	<p>b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di una società di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario stesso;</p> <p>b-bis) con la qualità di socio di una società di consulenza finanziaria;</p> <p>c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;</p> <p>d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;</p> <p>d-bis) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>
Art. 107	Osservazioni	Art. 107

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(Regole generali di comportamento)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.</p> <p>2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette</p>	<p>L'OCF, al fine di esplicitare la cogenza delle disposizioni dal medesimo adottate, chiede di integrare l'articolato con un riferimento anche a tali disposizioni.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'osservazione dell'OCF risulta accoglibile in considerazione delle nuove funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari assegnato al medesimo Organismo dalla Legge di stabilità per il 2016. La disposizione è stata pertanto emendata in senso conforme alle osservazioni dell'Organismo.</p>	<p>(Regole generali di comportamento)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 92-ter, comma 1, lettera c), e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.</p> <p>2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p>		<p>offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 108 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</p> <p>1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:</p> <p>a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;</p>	<p>Valutazioni relative al comma 8</p> <p>L'introduzione del comma 8 deriva dalla nuova previsione di cui all'art. 97, comma 2, lett. <i>f-ter</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 108 (<i>Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti</i>)</p> <p>1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:</p> <p>a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.</p> <p>2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.</p> <p>3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.</p> <p>4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.</p>		<p><i>b)</i> consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.</p> <p>2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera <i>a)</i>, anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.</p> <p>3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.</p> <p>4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:</p> <p>a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;</p> <p>b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;</p> <p>c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.</p> <p>6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di</p>		<p>5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:</p> <p>a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;</p> <p>b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;</p> <p>c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.</p> <p>6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>finanziamento.</p> <p>7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:</p> <p>a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.</p>		<p>cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.</p> <p>7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:</p> <p>a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.</p> <p>8. Per gli iscritti all'albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<p>dall'articolo 59-octies, lettera f).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109 (Conservazione della documentazione)</p> <p>1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 103, copia della seguente documentazione:</p> <p>a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;</p> <p>b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo;</p> <p>c) <i>omissis</i></p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF, ferma restando l'opportunità di delimitare, secondo un criterio di proporzionalità, il contenuto degli obblighi posti in capo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, chiede di innalzare a 10 anni il periodo di conservazione della documentazione.</p> <p>A sostegno di tale proposta, l'Organismo segnala l'opportunità di allineare il termine di conservazione alla prescrizione dell'azione decennale contrattuale, a beneficio dei soggetti obbligati, e di eliminare la potenziale discrasia con i tempi di accertamento dell'Organismo (5 anni dalla commissione del fatto). Cessato l'obbligo di conservazione, l'OCF fa presente che gli eventuali accertamenti di vigilanza richiederebbero la necessaria visione della documentazione conservata dall'intermediario ai sensi dell'art. 63-novies, commi 1 e 2 del nuovo testo regolamentare posto in consultazione il 6 luglio 2017.</p> <p>Sul punto, l'Organismo, oltre a far presente che il nuovo art. 63-novies, commi 1 e 2, non contiene alcuna previsione del <i>dies a quo</i>, osserva che non risulta riprodotta nel</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109 (Conservazione della documentazione)</p> <p>1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 103, copia della seguente documentazione:</p> <p>a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;</p> <p>b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>1-bis. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici duraturi o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>2-bis. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.</p> <p>2-ter. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera.</p>	<p>nuovo articolato la disposizione di cui all'art. 29, comma 5, del Regolamento congiunto Consob - Banca d'Italia, a mente del quale «<i>Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo</i>».</p> <p>Qualora non fosse mantenuta la disciplina attuale stabilita dal predetto art. 29, comma 5, del Regolamento congiunto, l'OCF propone di eliminare il comma 2-bis e di riformare il comma 1 al fine di esplicitare il dovere del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di conservare la documentazione per almeno i dieci anni successivi alla cessazione del proprio rapporto con il cliente.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Come osservato con riferimento all'art. 63-novies, da una lettura sistematica delle norme di MiFID II e del relativo Regolamento delegato, si evince che l'obbligo di conservazione delle registrazioni per un periodo di cinque anni (o, se richiesto dalla competente Autorità nazionale, fino a sette anni) risulta applicabile in via generale. Nel caso delle registrazioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2017/565, che riguardano “<i>i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi</i>”, è specificato che esse siano tenute “<i>quanto meno per la durata della relazione con il cliente</i>”. Avuto riguardo a quanto previsto dal citato comma 2 del citato art. 63-novies, nell'ipotesi di conclusione del rapporto col cliente, l'intermediario dovrà quindi assicurare la conservazione della relativa documentazione anche per i cinque anni successivi.</p> <p>Per le medesime ragioni, si ritiene che nel caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento, il soggetto resta obbligato alla conservazione delle registrazioni (di cui alla Parte IV del Regolamento intermediari) per i cinque anni successivi, dovendosi dotare di apposite procedure idonee allo scopo.</p> <p>La proposta lettura interpretativa consente di mantenere impregiudicato il livello di</p>	<p>c) <i>omissis</i></p> <p>1-bis. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici duraturi durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>2-bis. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.</p> <p>2-ter. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera, a condizione che a quest'ultimo sia consentito sempre un agevole recupero e una riproduzione immutata degli stessi.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>tutela degli investitori previsto dal (pre)vigente regime, attraverso le previsioni della direttiva delegata di MiFID I (direttiva 2006/73/CE) contenute nell'art. 29 dell'attuale regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 31 ottobre 2007.</p> <p>Alla luce delle considerazioni che precedono, non si ritiene di apportare ulteriori integrazioni alla previsione in commento.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>L'OCF chiede inoltre di sostituire il termine “duraturo” con “durevole”, al fine di assicurare uniformità terminologica con altre disposizioni del Regolamento intermediari, nonché con l'art. 1, comma 6-<i>octiesdecies</i>, del novellato Testo Unico.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta si ritiene meritevole di accoglimento.</p> <p>Osservazioni sul comma 2-ter</p> <p>ANASF propone di integrare la previsione con la specificazione che al consulente finanziario deve essere consentito un agevole recupero nonché una riproduzione immutata dei documenti prodotti in formato digitale.</p> <p>ASSORETI chiede di confermare che la disposizione assolve allo scopo di derogare, per i documenti prodotti in formato digitale, all'obbligo di conservazione altrimenti gravante sul consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>Sul punto, l'Associazione chiede di chiarire se restino valide le indicazioni rese dalla Consob con la Comunicazione n. 0015155/2016 del 22 febbraio 2016 e, in particolare, la specificazione secondo cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>comunque tenuto a comunicare all’Organismo un luogo di conservazione della documentazione <i>ex art. 103, comma 1, lett. a)</i>, anche nell’ipotesi in cui l’intera documentazione dovesse essere nativa digitale.</p> <p>Al riguardo, ASSORETI ritiene più coerente con il contesto normativo prevedere l’obbligo per il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di comunicare all’Organismo che la documentazione di sua pertinenza nasce in formato digitale e, conseguentemente, è conservata presso l’intermediario preponente.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene di accogliere la proposta di ANASF, integrando conseguentemente la disposizione, in quanto è meritevole di protezione l’interesse del consulente al rapido e agevole recupero della documentazione nella sua integrità.</p> <p>Relativamente alle osservazioni di ASSORETI, si conferma la validità delle indicazioni rese dalla Consob con la Comunicazione n. 0015155/2016 del 22 febbraio 2016. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è comunque tenuto a comunicare all’Organismo un luogo di conservazione della documentazione <i>ex art. 103, comma 1, lett. a)</i>, anche nell’ipotesi in cui l’intera documentazione dovesse essere nativa digitale, tenuto conto che la “corrispondenza” di cui al comma 1, lett. <i>b)</i> potrebbe comunque far riferimento a documentazione cartacea.</p>	
<p style="text-align: center;">PARTE IV-BIS ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA Capo I Disposizioni generali Art. 109-bis</p>	<p>Osservazioni</p> <p>In via generale, NAFOP, ADUC e lo Studio Tirabassi si sono espressi in termini critici rispetto all’approccio regolamentare adottato nella Parte IV-bis, teso ad estendere all’attività svolta dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria il complesso di regole, mutate dalle disposizioni di derivazione MiFID II, dirette a regolamentare l’attività degli intermediari.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE IV-BIS ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA Capo I Disposizioni generali Art. 109-bis</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(Ambito di applicazione)</p> <p>Nella presente parte, per “strumenti finanziari”, si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF.</p>	<p>In particolare, i rispondenti alla consultazione - nel rimarcare le peculiarità e le connotazioni che qualificano i menzionati soggetti (esclusiva prestazione dell’attività di consulenza non associata ad altri servizi di tipo “esecutivo”, assenza di detenzione delle disponibilità dei clienti, requisiti di indipendenza sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, strutturale assenza di conflitti di interesse) - sostengono come gli stessi non possano, nel quadro disegnato dal legislatore nazionale in attuazione dell’opzione normativa prevista dall’art. 3 della MiFID II, considerarsi alla stregua di intermediari finanziari ed essere conseguentemente assoggettati al medesimo regime.</p> <p>In tal senso, viene sottolineato che una corretta lettura del disposto europeo - che consente di derogare all’applicazione della MiFID II qualora i soggetti in regime di esenzione siano sottoposti a requisiti “<i>almeno analoghi</i>” a quelli gravanti in capo agli intermediari finanziari – non dovrebbe importare una pedissequa trasposizione della disciplina applicabile a quest’ultimi.</p> <p>Da tali considerazioni viene quindi inferita la necessità di un’integrale rivisitazione dell’articolato regolamentare, da sottoporre nuovamente al mercato, con l’obiettivo di meglio individuare e selezionare, in ossequio al principio di proporzionalità, le prescrizioni e i doveri, anche di natura informativa, confacenti alla regolamentazione delle professioni in oggetto.</p> <p>Nello stesso senso si è espresso anche il sig. Giorgio Canella, il quale propone, in subordine alla revisione della complessiva disciplina, di concedere ai consulenti finanziari autonomi “<i>con ridotto giro d’affari e con una struttura organizzativa minima</i>” una deroga, almeno fino al 2025, dall’applicazione degli obblighi normativi prescritti.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl, nel far presente che le specifiche regole di condotta sottese alla prestazione del servizio di consulenza non possono essere differenziate in ragione del soggetto che esercita l’attività, propone di eliminare ogni riferimento ai consulenti</p>	<p>(Ambito di applicazione)</p> <p>1. Nella presente parte, per “strumenti finanziari”, si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF Testo Unico.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>autonomi e alle società di consulenza finanziaria al fine di estendere l'intero <i>corpus</i> normativo a “<i>chi esercita il servizio di consulenza</i>”. Al riguardo, viene evidenziato che l'utilizzo, nell'art. 190-<i>sexies</i>, dell'espressione generale “consulente” avallerebbe la lettura proposta.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'art. 3 della MiFID II impone di adottare specifica normativa volta a disciplinare l'attività anche dei soggetti in regime di esenzione, nel cui alveo applicativo ricadono le fattispecie dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Al riguardo, si rileva che il sistema di regole delineato risulta ispirato dall'intento di assicurare adeguate tutele per i clienti che si avvalgono delle prestazioni di tali soggetti, i quali operano senza alcun vincolo di mandato instaurando un rapporto diretto con gli investitori nel cui esclusivo interesse agiscono e da cui ricevono remunerazione.</p> <p>L'effettiva protezione degli investitori risiede, infatti, nell'affidamento sulla correttezza dell'agire dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, chiamati a svolgere valutazioni professionali circa le opportunità di investimento più confacenti alle esigenze dei clienti con cui entrano in contatto.</p> <p>La delicatezza del ruolo svolto giustifica, pertanto, la necessità di presidiare le attività poste in essere attraverso la definizione di puntuali regole di trasparenza informativa e di comportamento, espressione del canone generale di diligenza cui deve essere improntato l'intero rapporto intercorrente con i risparmiatori.</p> <p>Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto di confermare il complessivo impianto regolamentare delineato, mutuato dalla disciplina sugli intermediari finanziari.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Peraltro, nell’ottica di valorizzare le specificità connesse all’attività svolta da tali tipologie di soggetti, sono stati apportati gli opportuni adattamenti a talune disposizioni regolamentari: si fa riferimento, in particolare, alla possibilità per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria di adempiere agli obblighi in tema di informativa sugli strumenti finanziari e di <i>product governance</i> avvalendosi delle informazioni pubbliche ovvero di quelle reperibili mediante l’attività di ricerca (<i>cfr.</i> art. 109-<i>octies</i>.1, rispetto al quale sono state eliminate le previsioni di cui al comma 5), nonché al venir meno dell’obbligo di <i>disclosure</i> riguardante le sedi ove potrà essere eseguita la raccomandazione di investimento resa ai clienti (<i>cfr.</i> art. 109-<i>quinquies</i>, in cui è stato eliso il relativo obbligo previsto dal comma 1).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>bis</i>.1 (<i>Regole generali di comportamento</i>)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:</p> <p>a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le</p>	<p>Osservazioni sul comma 1, lett. b)</p> <p>In relazione alla lett. <i>b)</i>, lo Studio Tirabassi, nel precisare che i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non hanno “fornitori”, sottolinea che la previsione risulta implicita nell’attività svolta dai menzionati soggetti, salvo il caso in cui siano essi stessi a comunicare al cliente di esercitare una consulenza specializzata.</p> <p>NAFOP rileva che il parametro relativo alla valutazione di una “<i>congrua gamma</i>” di strumenti finanziari – mutuato dalla disciplina dettata dalla MIFID II in tema di consulenza su base indipendente - non risulta confacente all’attività svolta dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria, i quali non incontrano limiti di sorta nell’ampiezza del <i>range</i> di strumenti finanziari oggetto di possibile raccomandazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi in relazione alla lett. <i>b)</i> non si ritiene meritevole di accoglimento. Il termine “fornitore” deve infatti intendersi in senso lato quale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>bis</i>.1 (<i>Regole generali di comportamento</i>)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:</p> <p>a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;</p> <p>b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;</p> <p>c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:</p> <p>1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato;</p>	<p>“<i>manufacturer</i>”, senza riferimento a rapporti commerciali e/o di fornitura tra queste ultime e le società di consulenza finanziaria e/ o i consulenti autonomi.</p> <p>Quanto al rilievo di NAFOP, si chiarisce che, se da un lato non vi sono limiti all'ampiezza del <i>range</i> di strumenti finanziari oggetto di possibile raccomandazione, d'altro canto, la comparazione di una “congrua gamma” di strumenti finanziari rappresenta condizione essenziale per lo svolgimento di una consulenza autonoma. Tenuto conto che la disciplina <i>de qua</i> risulta mutuata dalla MiFID II, si fa presente che, ai fini di una maggior comprensione della portata applicativa della disposizione, assumono rilevanza anche gli indirizzi e i chiarimenti interpretativi resi dall'ESMA nell'ambito delle pertinenti misure di livello 3. La disposizione è quindi confermata nella redazione proposta in consultazione.</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. c)</p> <p>Con riferimento alla lett. c), lo Studio Tirabassi, nel far presente che l'utilizzo delle parole “<i>definiscono e attuano</i>” pare evocare l'adempimento di obblighi non proporzionati rispetto ai consulenti autonomi, sottolinea che la disposizione assume valore solo ove il processo di selezione e di consulenza risulti articolato tra una consistente pluralità di persone.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi in relazione alla lett. c) non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto il processo di selezione deve essere definito e attuato anche dal singolo consulente finanziario autonomo.</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. d)</p>	<p>clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;</p> <p>b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;</p> <p>c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:</p> <p>1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;</p> <p>3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;</p> <p>d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle</p>	<p>Relativamente alla lett. <i>d</i>) lo Studio Tirabassi, nel rilevare il rischio di un'interpretazione troppo estensiva della previsione, suggerisce di esplicitare che non costituiscono ricerca in materia di investimenti le <i>newsletter</i> ricevute gratuitamente a fronte di mera iscrizione e tutto il materiale che le "case prodotto" indirizzano alla generalità dei consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria a titolo gratuito.</p> <p>Analogamente, Alezio.net Consulting Srl, nell'evidenziare l'indeterminatezza della previsione secondo cui la ricerca dovrebbe essere pagata "<i>sulla base delle proprie risorse</i>", suggerisce, in virtù del carattere di indipendenza che connota il consulente autonomo e la società di consulenza finanziaria e della conseguente assenza di conflitti di interesse, di consentire la ricezione di documentazione di ricerca a titolo gratuito.</p> <p>Parimenti, NAFOP sottolinea che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono sovente destinatari di ricerche inviate dagli intermediari in modo indistinto e a titolo gratuito, attraverso un sistema di <i>newsletter</i>; la remunerazione è invece prevista nel caso in cui la ricerca sia specificamente commissionata dal consulente autonomo o dalla società di consulenza finanziaria. Sul punto, l'Associazione rileva altresì la necessità di raccordare la disposizione di cui alla lett. <i>d</i>) con le previsioni rivenienti dai decreti ministeriali n. 206/2008 (art. 5, comma 3) e n. 66/2012 (art. 3, comma 3) che vietano ogni forma di beneficio diverso dalla remunerazione sostenuta dal cliente a fronte del servizio di ricevuto.</p> <p>ASCOSIM, nel far presente che, in caso di ricerca di materia di investimenti, il potenziale conflitto di interessi risulterebbe sostanzialmente attenuato in ragione del fatto che consulenti autonomi e società di consulenza non possono prestare servizi di esecuzione degli ordini, propone di integrare la lett. <i>d</i>) al fine di rendere possibile la ricezione di incentivi non monetari di minore entità, in analogia a quanto consentito agli intermediari finanziari ai sensi del nuovo art. 52-ter del testo regolamentare posto in consultazione il 6 luglio 2017.</p>	<p>2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;</p> <p>3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;</p> <p>d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>proprie risorse;</p> <p>e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;</p> <p>f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario;</p>	<p>Valutazioni</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi in relazione alla lett. d) non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto trovano applicazione nel caso di specie le regole generali per il servizio di ricerca in materia di investimenti.</p> <p>Analogamente non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di Alezio.net Consulting. La soluzione proposta tiene conto di quanto previsto dalle misure di livello 2 della MiFID II e, in particolare, dall'art. 13, par. 1, lett. a) della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione europea. Nello specifico, tale previsione ancora la legittimità della ricerca all'ipotesi in cui i soggetti che ne usufruiscono provvedono a pagare tale prestazione ai terzi fornitori direttamente e a proprio carico mediante risorse proprie.</p> <p>Del pari, non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di NAFOP essendo espressamente previsto nella Q&A dell'ESMA n. 3 del 16 dicembre 2016, il divieto di ottenere ricerca gratuita da parte dei consulenti indipendenti.</p> <p>La proposta di ASCOSIM si ritiene meritevole di accoglimento, previa coerente modifica dei decreti ministeriali n. 206/2008 (art. 5, comma 3) e n. 66/2012 (art. 3, comma 3) che vietano ogni forma di beneficio diverso dalla remunerazione sostenuta dal cliente a fronte del servizio ricevuto</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. e)</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. e), ANASF suggerisce una rivisitazione della disposizione al fine di chiarire che la prestazione del servizio di consulenza deve essere necessariamente riferita al consulente finanziario autonomo ovvero alla società di</p>	<p>consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;</p> <p>e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;</p> <p>f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;</p> <p>h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;</p> <p>i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;</p> <p>l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono</p>	<p>consulenza finanziaria, non essendo ammissibile che i membri del personale non iscritti all'albo (che, a titolo esemplificativo, svolgono funzioni di segreteria o di ricerca e analisi degli investimenti) possano raccomandare strumenti finanziari o prestare il servizio di consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Con riguardo alla lett. e), si conferma che la prestazione del servizio di consulenza deve essere necessariamente riferita al consulente finanziario autonomo e che i membri del personale non iscritti all'albo non possono prestare il servizio di consulenza.</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. f)</p> <p>In relazione alla lett. f), ASCOSIM propone di integrare la previsione al fine di esplicitare che gli obblighi in materia di <i>product governance</i> devono essere applicati con riferimento agli strumenti finanziari effettivamente oggetto di raccomandazione e non al complesso degli strumenti presi considerati ai fini del processo di selezione di cui alla precedente lett. c).</p> <p>Alezio.net Consulting Srl, rilevando che il consulente potrebbe essere impossibilitato ad accedere alle informazioni del produttore, suggerisce di limitare la <i>disclosure</i> al cliente alle sole informazioni pubbliche disponibili o accessibili, con esclusione del processo di approvazione dello strumento da parte del produttore.</p> <p>NAFOP sottolinea la necessità di un'applicazione della disciplina in tema di <i>product governance</i> proporzionata alle peculiarità operative dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Valutazioni</p>	<p>comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario;</p> <p>g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;</p> <p>h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;</p> <p>i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;</p> <p>l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.</p>	<p>La proposta di ASCOSIM di modifica della lett. <i>f</i>) non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto l'acquisizione delle informazioni sul <i>range</i> di prodotti è funzionale alla selezione dei prodotti da consigliare.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni di Alezio.net Consulting si precisa che - atteso il divieto di intrattenere rapporti con gli emittenti previsto dal decreto ministeriale n. 206/2008 - le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il mercato <i>target</i>, sono esclusivamente quelle pubbliche, ovvero quelle reperibili dal consulente mediante l'attività di ricerca (<i>cfr.</i> le valutazioni all'art. 109-<i>bis</i> e le modifiche apportate all'art. 109-<i>octies</i>.1, rispetto al quale sono state eliminate le previsioni di cui al comma 5). Pertanto la proposta non viene accolta.</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. h)</p> <p>Alezio.net Consulting Srl, nel richiamare le definizioni offerte dal Regolamento (UE) n. 565/2017, propone, alla lett. <i>h</i>), di utilizzare il termine “<i>idoneità</i>” in luogo di “<i>adeguatezza</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La revisione della terminologia utilizzata dalla MiFID II nel senso del lessico proposto in consultazione è già stata pubblicata sulla GU dell'UE L281/36 del 31/10/2017. Pertanto non è accoglibile la proposta di modifica della lett. <i>h</i>).</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. l)</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>l</i>), l'OCF, richiamando le osservazioni svolte <i>sub</i> art. 107, chiede di integrare la previsione con un richiamo anche alle disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'art. 92-<i>ter</i>, comma 1.</p>	<p>autodisciplina relativi alla loro attività ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 92-<i>ter</i>, comma 1, lettera c).</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>ANASF propone di eliminare il riferimento ai “<i>codici di autodisciplina</i>”, al fine di ripristinare la parità di fonti normative rispetto a quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ove non è contemplata analoga previsione; secondo quanto osservato dall’Associazione, tale soluzione contribuirebbe ad un più efficiente funzionamento dell’Organismo, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a dover verificare il rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e regolamentari, anche di (potenzialmente numerosi) codici di autodisciplina.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte di OCF e ANASF in relazione alla lett. l) si ritengono meritevoli di accoglimento.</p> <p>Valutazioni relative al comma 4</p> <p>L’introduzione del comma 4 deriva dalla nuova previsione di cui all’art. 97, comma 2, lett. <i>f-ter</i>).</p>	<p>4. Per gli iscritti all’albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 59-<i>octies</i>, lettera <i>f</i>).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-ter (<i>Incompatibilità</i>)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 3, l’attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L’OCF chiede di eliminare l’ipotesi di incompatibilità contemplata alla lett. <i>a</i>), in considerazione del divieto per le persone fisiche di contemporanea iscrizione nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-ter (<i>Incompatibilità</i>)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 3, l’attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</p> <p>b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;</p> <p>c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;</p> <p>d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>	<p>L'Organismo chiede, altresì, l'introduzione di ulteriori fattispecie di incompatibilità volte a specificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i consulenti finanziari autonomi possono operare solo per conto di un'unica società di consulenza finanziaria, in coerenza con il vincolo nascente dalla responsabilità solidale della società mandante per i danni conseguenti ad illeciti, anche penali, del consulente; - i consulenti finanziari autonomi non possono prestare l'attività di consulenza per conto di altri consulenti finanziari autonomi, stante l'assenza di una norma primaria che lo consenta; - i consulenti finanziari autonomi non possono svolgere l'attività simultaneamente in "proprio" e per conto di una società. <p>In via alternativa, l'OCF chiede che vengano forniti chiarimenti interpretativi utili all'inquadramento e alla valutazione delle situazioni sopra rappresentate, alla luce del disposto di cui alla lett. e).</p> <p>In termini analoghi si è espressa anche ANASF, la quale chiede di introdurre specifiche ipotesi di incompatibilità al fine di assicurare che i consulenti finanziari autonomi svolgano attività di consulenza finanziaria esclusivamente per conto di un'unica società di consulenza finanziaria e non possano prestare attività di consulenza per conto di altri consulenti finanziari autonomi.</p> <p>L'Associazione rileva altresì la necessità di una lettura coordinata della disciplina sull'incompatibilità dell'attività svolta dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria rispetto alle previsioni di cui all'art. 4-<i>terdecies</i> del d. lgs. 129/2017 di recepimento della MiFID II. Sul punto, l'Associazione rileva come l'applicazione di tale norma richieda una particolare attenzione per evitare che figure professionali appartenenti ad altri settori di attività (ad esempio, dottori commercialisti ed esperti contabili), non iscritte all'Albo in qualità di consulenti finanziari autonomi, prestino servizi di investimento – e, in particolare, consulenza in materia di investimenti – in violazione delle predette disposizioni, ovvero senza rispettare le condizioni relative</p>	<p>a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</p> <p><i>ba)</i> con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;</p> <p>eb) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;</p> <p>e)c) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e)d) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>al “titolo strettamente accessorio” della prestazione e all’assenza di una specifica remunerazione.</p> <p>In relazione all’ulteriore caso di un professionista afferente ad altro settore di attività, intenzionato a svolgere attività di consulenza finanziaria autonoma non in maniera accessoria ma prevalente, si ritiene che sia indispensabile l’iscrizione all’Albo, previo superamento della relativa prova valutativa. Al riguardo, si evidenzia che, sotto il profilo di vigilanza, occorre porre particolare cura nel verificare che quella di consulente finanziario autonomo rappresenti effettivamente l’attività prevalente del singolo professionista.</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. c), AIBA chiede di precisare che l’incompatibilità ivi sancita non riguarda il <i>broker</i> anche quando si avvale di collaboratori di cui all’articolo 109, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 209/2005 nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta espressa dall’OCF in merito all’incompatibilità di cui alla lett. a) si ritiene meritevole di accoglimento e, conseguentemente, viene espunta dal testo regolamentare l’incompatibilità con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.</p> <p>Gli ulteriori suggerimenti in merito all’introduzione di nuove fattispecie di incompatibilità non si ritengono meritevoli di accoglimento in quanto tale possibilità dovrebbe essere contemplata dalla normativa primaria.</p> <p>Con riferimento alla lettera c) si conferma che questa non trova applicazione ai <i>broker</i> anche quando questi si avvalgano di collaboratori di cui all’articolo 109, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 209/2005 nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, in quanto gli agenti che collaborano con il <i>broker</i> svolgono comunque attività</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	indipendente di mediazione per conto del <i>broker</i> .	
<p style="text-align: center;">Art. 109-quater (<i>Aggiornamento professionale</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p><i>2-bis.</i> A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.</p> <p>3. L'Organismo vigila sul rispetto del</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF fa presente l'opportunità di dotare l'Organismo del potere di dettagliare gli obblighi di cui alla presente disposizione, anche al fine di contemplare eventuali ipotesi derogatorie che tengano conto di situazioni oggettive che impediscono al professionista di assolvere le proprie funzioni (es. casi di maternità, inoperatività, grave malattia, infortunio).</p> <p>Valutazioni</p> <p>Per la disciplina delle ipotesi di sospensione degli obblighi formativi è stato introdotto nella norma in commento un nuovo comma <i>2-ter</i> che richiama l'articolo 59-<i>octies</i> comma 2.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L'OCF chiede di integrare la disposizione prevedendo il momento o la data a partire dalla quale decorre il "biennio" (ad esempio, il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione).</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di aggiungere, dopo la parola "<i>soggetti</i>" le parole "<i>giuridici o privati che abbiano una certificazione idonea</i>".</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione in commento concerne la formazione cui sono tenuti i consulenti finanziari autonomi, sia che svolgano l'attività autonomamente sia per conto di una</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-quater (<i>Aggiornamento professionale</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni 12 mesi, a corsi di formazione della durata di almeno 30 ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p><i>2-bis.</i> A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.</p> <p>2-ter. Si applicano le ipotesi di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.</p>	<p>società di consulenza finanziaria. Proprio in considerazione del fatto che tale norma è rivolta a un numero di consulenti che operano autonomamente, si conferma la scelta di indicare requisiti minimali in merito alla durata della formazione e ai soggetti che possono erogarla.</p> <p>La frequenza e la durata dei corsi di aggiornamento sono stati meglio specificati prevedendo una formazione minima di 30 ore ogni 12 mesi.</p> <p>Osservazioni sul comma 2-bis</p> <p>ANASF propone di eliminare la previsione in coerenza con la nuova formulazione dell'art. 105, dedicato all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si evidenzia che in relazione ai soggetti per conto dei quali operano i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sono previsti - dall'articolo 59-<i>octies</i> - obblighi organizzativi analoghi a quelli previsti dal comma in questione per le società di consulenza. Pertanto l'asimmetria rilevata da ANASF non sussiste e la proposta di eliminazione del comma 2-<i>bis</i> non è accoglibile.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>L'OCF chiede di prevedere l'obbligo di conservazione degli attestati per un periodo minimo di 5 anni, in quanto corrispondente ai tempi di accertamento dell'Organismo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento atteso che gli obblighi di</p>	<p>sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 59-<i>octies</i>, comma 2.</p> <p>3. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.</p> <p>4. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>conservazione delle certificazioni rientrato nell'ambito degli obblighi di <i>record keeping</i> richiamati dall'art. 109-<i>sexiesdecies</i>.</p> <p>Inoltre, la norma in commento è stata integrata dal comma 4, per renderla coerente con quanto previsto dall'art. 59-<i>octies</i> in tema di aggiornamento professionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Informazioni, contratti e raccomandazioni Art. 109-<i>quinquies</i> (<i>Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi</i>)</p> <p>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio,</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF, nel suggerire la separazione dei periodi di cui al comma 1 per una più agevole lettura della disposizione, chiede di chiarire il riferimento ai "servizi" ed ai connessi obblighi informativi.</p> <p>Inoltre, l'Organismo, nel rilevare talune difformità nella formulazione delle disposizioni che fissano il contenuto dei doveri informativi in capo ai consulenti autonomi e alle società di consulenza finanziaria (ove vengono utilizzate sia la congiunzione disgiuntiva "o" sia le congiunzioni "e" e "e/o"), chiede di chiarire se l'adempimento dei prescritti obblighi da parte della società di consulenza valga ad esentare il consulente autonomo che operi per conto della società medesima.</p> <p>L'OCF propone, altresì, di eliminare l'obbligo di <i>disclosure</i> riguardante le sedi di esecuzione, in considerazione dei doveri informativi e di <i>best execution</i> gravanti sui soggetti abilitati.</p> <p>Nello stesso senso, si è espressa anche ASCOSIM, la quale ha sottolineato che le</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Informazioni, contratti e raccomandazioni Art. 109-<i>quinquies</i> (<i>Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi</i>)</p> <p>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:</p> <p>a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace;</p> <p>b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;</p> <p>c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e</p>	<p>informazioni relative alle sedi di esecuzione risultano già veicolate dagli intermediari di cui i clienti si avvalgono ai fini dell'eventuale perfezionamento degli investimenti raccomandati dal consulente autonomo o dalle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl propone di espungere il riferimento all'informativa sulle sedi di esecuzione ovvero di limitare la <i>disclosure</i> al mercato ove il consulente riterrebbe opportuno che la raccomandazione di investimento dallo stesso formulata fosse eseguita.</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel ribadire che i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono disporre <i>ex ante</i> – né sovente <i>ex post</i> – di tutte le informazioni relative all'attività degli intermediari a cui i clienti si rivolgono (tra cui, in particolare, quelle riguardanti le sedi di esecuzione), propone di limitare la <i>disclosure</i> alle sole informazioni preventivabili e utili alla valutazione del cliente, con indicazione delle modalità con cui le raccomandazioni fornite possono essere eseguite e dell'incidenza dei costi e degli oneri sui rendimenti.</p> <p>NAFOP, nel far presente che i clienti restano liberi di scegliere gli intermediari cui rivolgersi ai fini dell'esecuzione delle raccomandazioni di investimento formulate da consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria e che i costi applicati dai soggetti abilitati sono spesso oggetto di trattativa con gli investitori dotati di maggiore competenza in materia ovvero di maggior "potere contrattuale", propone di eliminare il riferimento alla <i>disclosure</i> "sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri".</p> <p>Lo Studio Tirabassi chiede altresì chiarimenti in merito all'espressione "<i>in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza</i>", non riuscendo ad ipotizzare la prestazione di un servizio precedente al relativo accordo.</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. a), l'OCF propone di integrare la previsione con un</p>	<p>servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:</p> <p>a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome ed il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l'attività di consulenza finanziaria per conto della società;</p> <p>b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;</p> <p>c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>l'indirizzo di contatto dell'Organismo;</p> <p>e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;</p> <p>f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 109-<i>quinquiesdecies</i>;</p> <p>g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-<i>duodecies</i>;</p> <p>h) la descrizione dell'attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p>	<p>riferimento al nome ed cognome del consulente autonomo che svolgerà l'attività di consulenza finanziaria per conto della società.</p> <p>Medesimo suggerimento è stato formulato anche da ANASF.</p> <p>Relativamente alla lett. b), lo Studio Tirabassi rileva che la previsione sarebbe priva di scopo, essendo l'attività svolta dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria limitata al territorio nazionale. Nello stesso senso, si è espressa anche NAFOP, la quale ha altresì rimarcato che i predetti soggetti non dispongono del c.d. passaporto europeo.</p> <p>Con riferimento alla lett. c), NAFOP propone di modificare la previsione con un richiamo ai metodi di comunicazione che possono essere utilizzati, anche per la conclusione del contratto di consulenza, tra i consulenti autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente.</p> <p>Con riguardo alla lett. h), l'OCF chiede di chiarire cosa si intenda per "<i>modalità di prestazione del servizio</i>".</p> <p>In relazione alla lett. i), l'Organismo chiede di specificare quali siano le attività professionali ulteriori che il consulente autonomo e le società di consulenza finanziaria possono espletare senza inficiare il requisito di indipendenza e il perseguimento dell'interesse del cliente.</p> <p>Con riferimento alla lett. j), Alezio.net Consulting Srl suggerisce di limitare la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati solo all'ipotesi in cui la stessa sia contrattualmente prevista, a fronte dell'impegno del cliente di comunicare le operazioni comunque eseguite nonché la composizione complessiva del suo portafoglio di investimento.</p>	<p>consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo;</p> <p>e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e o le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;</p> <p>f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 109-<i>quinquiesdecies</i>;</p> <p>g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito <i>internet</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;</p> <p>j) l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:</p> <p>(a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati ad investire</p>	<p>Valutazioni</p> <p>Con riferimento al richiesto chiarimento circa l'utilizzo della locuzione "servizi", si fa presente che, oltre al servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi possono prestare servizi accessori (in particolare, i servizi accessori di cui ai nn. 3 e 5 dell'Allegato 1 della MiFID II).</p> <p>A fini di maggior chiarezza della portata dei doveri informativi in questione, ferma restando la necessità che i clienti ricevano la <i>disclosure</i> prescritta alla luce del servizio di consulenza in concreto reso, le disposizioni in commento vengono modificate facendosi riferimento alla congiunzione "o".</p> <p>Nel condividere la <i>ratio</i> delle osservazioni formulate in merito all'obbligo di <i>disclosure</i> sulle sedi di esecuzione, si è altresì provveduto ad eliminare dal testo regolamentare tale riferimento, potendo l'informativa <i>de qua</i> essere opportunamente resa dagli intermediari a cui gli investitori si rivolgono ai fini dell'eventuale esecuzione delle raccomandazioni di investimento ricevute.</p> <p>La proposta di chiarire l'espressione "in tempo utile prima che sia vincolato da un accordo" non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto le informazioni devono essere fornite anche ai "potenziali clienti", trattandosi di regole di presentazione.</p> <p>In accoglimento della proposta dell'OCF e di ANASF, la lett. a) viene conseguentemente integrata.</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi di modifica della lett. b) non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto la previsione assolve ad un obbligo di chiarezza verso i clienti.</p>	<p>(quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-<i>duodecies</i>;</p> <p>h) la descrizione dell'attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione. Con riferimento alle suddette ulteriori attività, il consulente autonomo o le società di consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attività non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell'Organismo e devono precisare il soggetto eventualmente titolare delle</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(c) prima di prestare il servizio i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all’Organismo.</p> <p>4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e</p>	<p>Relativamente alle osservazioni sulla lett. c), nel rimarcare che il contratto di consulenza deve essere redatto necessariamente per iscritto ai sensi dell’art. 109-<i>sexies</i>, si evidenzia che la disposizione è diretta ad assicurare certezza alle modalità di interrelazione tra consulenti autonomi e società di consulenza, da un lato, e clienti, dall’altro, non potendo le stesse essere rimesse di volta in volta alla discrezionalità delle parti.</p> <p>Con riguardo alla lett. h), si fa presente che la locuzione “<i>modalità di prestazione del servizio</i>” è finalizzata ad individuare le modalità attraverso cui potrà essere esplicato il servizio di consulenza (ad esempio, in sede, fuori sede ovvero telefonicamente).</p> <p>In relazione alla lett. i), si precisa che le ulteriori attività eventualmente esercitabili sono da intendersi riferite a quelle attività che non ricadono entro l’alveo delle ipotesi di incompatibilità normativamente prescritte (quali ad esempio, l’attività di commercialista, <i>broker</i> assicurativo o mediatore creditizio). Al riguardo, per assicurare la massima trasparenza informativa ai clienti, la disposizione è stata integrata con l’obbligo dell’indicazione che: a) per le ulteriori attività diverse dalla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori la vigilanza non è intestata alla Consob e b) l’indicazione dell’Ente eventualmente deputato alla vigilanza sullo svolgimento di tali ulteriori attività.</p> <p>La proposta di Alezio.net Consulting in relazione alla lett. j) si considera sostanzialmente recepita nella norma in questione laddove si fa riferimento alla “eventuale” valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel rappresentare che le previsioni in esame riguarderebbero più propriamente norme di comportamento, sostiene che le disposizioni di cui alle lett. b) e</p>	<p>relative funzioni di vigilanza;</p> <p>j) l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi eo le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:</p> <p>(a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a ricevere consulenza esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(c) prima di prestare il servizio, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti. Tali informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p>	<p>c) risulterebbero ledere la libertà professionale dei consulenti autonomi e delle società di consulenza, potendo il cliente rivolgersi ad uno specialista per l'investimento in determinati strumenti finanziari, pur conservando, al contempo, interesse ad investire anche in altri strumenti.</p> <p>Con specifico riferimento alla lett. c), NAFOP sottolinea che l'espressione "<i>modello commerciale</i>" non risulterebbe confacente alla struttura di un professionista intellettuale che non colloca strumenti finanziari.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta di NAFOP, è stato eliminato dalla lettera c) il riferimento al "modello commerciale". E' stata inoltre modificata la lettera b) a seguito delle osservazioni formulate dallo Studio Tirabassi.</p>	<p>modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e o le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all'Organismo.</p> <p>4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti. Tali informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p>
<p>Art. 109-<i>sexies</i></p>		<p>Art. 109-<i>sexies</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p><i>(Contratto di consulenza in materia di investimenti)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:</p> <p>a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di prestazione del servizio;</p> <p>b) i diritti del cliente;</p> <p>c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;</p> <p>d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di aggiungere, dopo la parola <i>“clienti al dettaglio”</i> le parole <i>“dopo averne verificato il profilo di rischio, di adeguatezza”</i>.</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel rimarcare, in via generale, che il contratto dovrebbe indicare le sole attività previste senza un'elencazione di quelle non svolte, evidenzia l'opportunità, con specifico riguardo alla lett. c), di far riferimento alle <i>“tipologie di strumenti finanziari oggetto di consulenza”</i>, fermo restando, peraltro, l'eccezionalità della restrizione delle tipologie.</p> <p>L'OCF chiede di chiarire se la lett. d) debba essere interpretata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 18-<i>bis</i>, comma 1 e 18-<i>ter</i>, comma 1 del Testo Unico, che limitano l'oggetto delle raccomandazioni personalizzate ai valori mobiliari e alle quote di organismi di investimento collettivo.</p> <p>In termini analoghi si sono espressi anche ASCOSIM, lo Studio Tirabassi e ANASF, la quale segnala, più in generale, la necessità di garantire la coerenza di tutte le disposizioni regolamentari attinenti al perimetro di attività del consulente finanziario autonomo con la fonte normativa primaria (in particolare, art. 109-<i>septies</i>, commi 1 e 10, art. 109-<i>novies</i>, comma 7).</p> <p>Con riferimento alla lett. f), lo Studio Tirabassi propone di inserire dopo <i>“oggetto di raccomandazione”</i> la seguente precisazione <i>“e di cui il cliente abbia comunicato al consulente l'acquisto o il mantenimento”</i>.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl suggerisce di anteporre alla lett. f) la previsione di cui alla lett. h), subordinando la comunicazione delle perdite all'accettazione dell'obbligo da</p>	<p><i>(Contratto di consulenza in materia di investimenti)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:</p> <p>a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di prestazione del servizio;</p> <p>b) i diritti del cliente;</p> <p>c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;</p> <p>d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;</p> <p>f) se è previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;</p> <p>g) se è previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;</p> <p>h) se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;</p> <p>i) la remunerazione del servizio di</p>	<p>parte del cliente di informare il consulente in merito alle operazioni di investimento che sono state effettivamente eseguite. A fronte di tale emendamento, l'Associazione propone di inserire l'obbligo del consulente, su richiesta del cliente e impegno di quest'ultimo a comunicare l'effettuazione delle operazioni, di svolgere una periodica valutazione degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito.</p> <p>NAFOP rileva che, in talune ipotesi, il cliente può decidere di non dar seguito al consiglio di investimento ricevuto e, anche laddove l'investitore intendesse aderire alla raccomandazione formulata, la relativa operazione potrebbe essere eseguita in tempi ed a prezzi differenti da quelli consigliati.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Il rilievo di Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial si ritiene assorbito dalle successive disposizioni che descrivono specificamente le regole per la prestazione del servizio di consulenza.</p> <p>Con riguardo alla proposta dello Studio Tirabassi si evidenzia che il riferimento alle “tipologie di strumenti finanziari trattate” attiene alle tipologie di strumenti considerate nell'ambito del processo di consulenza nel suo complesso e non solo a quelle che saranno effettivamente oggetto di specifico consiglio.</p> <p>Si conferma che la lett. <i>d)</i> deve essere interpretata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 18-<i>bis</i>, comma 1, e 18-<i>ter</i>, comma 1 del Testo Unico, che limitano l'oggetto delle raccomandazioni personalizzate ai valori mobiliari e alle quote di organismi di investimento collettivo: nell'ambito degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti solo relativamente ai valori mobiliari e alle quote di organismi di investimento collettivo.</p>	<p>5 e 6, del Testo Unico;</p> <p><i>e)</i> se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;</p> <p><i>e-bis)</i> se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;</p> <p><i>f)</i> nei casi di cui alla lettera <i>e-bis)</i>, se è previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;</p> <p><i>g)</i> se è previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;</p> <p>j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p> <p>k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche;</p> <p>l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta.</p> <p>m) le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>	<p>Tuttavia, sia i consulenti autonomi che le società di consulenza finanziaria possono fornire raccomandazioni su prodotti diversi dagli strumenti finanziari (ad esempio su polizze e/o prodotti bancari), che - come tali - esulano dallo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti. Inoltre, i predetti soggetti possono fornire raccomandazioni anche sui servizi di investimento e/o servizi accessori: lo stesso art. 25, par. 2 MiFID II prevede che <i>“Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite”</i>.</p> <p>Si ritengono infine condivisibili le esigenze sottese alle tre osservazioni riguardanti la lett. f). E' stata pertanto subordinata la comunicazione delle perdite all'accettazione dell'obbligo da parte del cliente di informare il consulente in merito alle operazioni di investimento che sono state effettivamente eseguite.</p>	<p>frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;</p> <p>h) se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;</p> <p>i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;</p> <p>j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p> <p>k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<p>comunicazioni elettroniche;</p> <p><i>l)</i> la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta.</p> <p><i>m)</i> le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-septies (Acquisizione delle informazioni dai clienti)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF, richiamando le osservazioni svolte <i>sub art. 109-sexies</i>, chiede di chiarire come la nozione di "strumento finanziario", utilizzata nella disposizione in commento e in quelle successive, sia riferibile all'oggetto delle attività che consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria possono svolgere.</p> <p>L'Organismo fa rilevare, inoltre, che il contenuto della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 è ripetuto al comma 1 del successivo art. 109-novies.</p> <p>Nei medesimi termini si è espresso anche lo Studio Tirabassi, il quale, nel rilevare che il testo normativo risulta anticipare, duplicandole, le disposizioni di cui al successivo art. 109-novies, sottolinea che i servizi di investimento non sono suscettibili, in senso tecnico, di essere oggetto di raccomandazione.</p> <p>Analogamente, Alezio.net Consulting Srl suggerisce, anche nell'ottica di scongiurare dubbi di legittimità per eccesso di delega, l'opportunità di non disciplinare, a livello regolamentare, fattispecie non specificamente oggetto della disciplina di derivazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-septies (Acquisizione delle informazioni dai clienti)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 109-<i>novies</i>. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di</p>	<p>MiFID II.</p> <p>ASCOSIM evidenzia che le prescrizioni riguardanti l'ipotesi di raccomandazioni aventi ad oggetto pacchetti di servizi o prodotti aggregati non possono trovare applicazione nei confronti dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, in ragione delle limitazioni oggettive caratterizzanti l'attività che gli stessi sono autorizzati a prestare.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento delle osservazioni rassegnate, il comma 1 viene espunto dal testo regolamentare, essendo le relative prescrizioni più opportunamente esplicitate nell'ambito del successivo art. 109-<i>novies</i> rubricato "Valutazione dell'adeguatezza". Si precisa che l'ultima parte del comma 1 qui commentato concernente i pacchetti di servizi o prodotti aggregati è confluita nel comma 2 dell'art. 109-<i>novies</i>.</p> <p>Relativamente alle osservazioni dello Studio Tirabassi, si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 5-<i>septies</i>, del TUF «per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari"». Tuttavia, i consulenti, tra le altre attività prestate (diverse dalla prestazione del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti) possono fornire raccomandazioni anche sui servizi di investimento e/o servizi accessori. In proposito si richiamano le osservazioni formulate con riferimento all'art. 109-<i>sexies</i>, comma 1, lett. d).</p> <p>Non si ritengono inoltre condivisibili le obiezioni sollevate da Alezio.net Consulting e ASCOSIM in merito ad un preteso eccesso di delega regolamentare, trattandosi, infatti, di disciplina domestica rimessa alle scelte dell'ordinamento nazionale. Lo stesso art. 25, par. 2 MiFID II prevede che "Quando effettua consulenza in materia di investimenti o</p>	<p>cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>2- 1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 109-<i>novies</i>. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro.</p> <p>I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da</p>	<p><i>gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite".</i></p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Lo Studio Tirabassi osserva che la fornitura di informazioni sugli strumenti finanziari oggetto di consiglio che non siano filtrate e selezionate nell'interesse del cliente ingenera ambiguità in merito alle diverse responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza, risultando tale circostanza particolarmente negativa nel contesto di una prestazione d'opera intellettuale.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La previsione è diretta a sancire il principio generale secondo cui, nel processo di erogazione del servizio di consulenza, i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria non devono sottrarsi alle proprie responsabilità attribuendo ai clienti il compito di decidere sull'adeguatezza delle operazioni attraverso un meccanismo di autovalutazione. Tali soggetti sono infatti chiamati, durante tutto il rapporto con l'investitore, ad operare per la realizzazione degli interessi di quest'ultimo, selezionando gli investimenti effettivamente confacenti al suo profilo.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p>	<p>cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.</p> <p>32. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro.</p> <p>I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>raccomandare soddisfa i seguenti criteri:</p> <p>a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;</p> <p>b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;</p> <p>c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.</p> <p>4. Quando presta il servizio di investimento ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 3, lettera</p>	<p>Lo Studio Tirabassi sostiene l'opportunità di sostituire le parole "<i>se la specifica operazione soddisfa</i>" con le parole "<i>se le operazioni raccomandate soddisfano</i>", al fine di evitare equivoci riguardo alla possibilità di ancorare le valutazioni di adeguatezza ad un approccio "di portafoglio".</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che il suggerimento non possa trovare accoglimento in sede regolamentare. La possibilità di fondare la valutazione di adeguatezza sulla considerazione del portafoglio del cliente costituisce, infatti, un possibile approccio che i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel rispetto dei principi e degli obblighi fissati dalla normativa di riferimento, possono adottare nella concreta operatività. D'altra parte, l'approccio di portafoglio nella prestazione del servizio di consulenza è un approdo consolidato che non può essere messo in discussione dal lessico proposto in consultazione che, quindi, si preferisce mantenere in linea con le previsioni recate dalla Mifid 2 e dalla relativa normativa delegata.</p>	<p>natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri:</p> <p>a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;</p> <p>b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;</p> <p>c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.</p> <p>4. 43. Quando presta il servizio di investimento ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 3, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.</p> <p>5. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.</p> <p>6. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.</p>		<p>professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 3, lettera c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 3, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.</p> <p>54. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.</p> <p>65. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>7. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona</p>		<p>tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.</p> <p>76. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;</p> <p>b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e</p>		<p>debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.</p> <p>87. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 5.</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 10</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel sottolineare le peculiarità di consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria quali professionisti intellettuali di norma privi di conflitti di interesse, propone di integrare l'ultima parte della disposizione al fine di precisare la</p>	<p>b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottiene le informazioni di cui al comma 1.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:</p> <p>a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;</p> <p>b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari</p>	<p>possibilità per il consulente di prestare raccomandazioni di investimento, pur in carenza di un quadro informativo sufficientemente completo, qualora ciò risulti nel miglior interesse dei clienti.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento. L'acquisizione dal cliente delle informazioni prescritte dalla norma, oltre a garantire il rispetto del principio di <i>know your customer rule</i>, rappresenta presupposto indefettibile ai fini del corretto svolgimento della valutazione di adeguatezza degli investimenti raccomandati. L'effettiva tutela del cliente risiede, infatti, nell'affidamento sulla correttezza dell'agire dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, chiamati ad esprimere, alla luce del quadro informativo acquisito sui clienti e della conoscenza approfondita delle loro esigenze, un giudizio sulla coerenza delle operazioni consigliate rispetto al profilo dei medesimi.</p>	<p>98. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 5.</p> <p>109. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottiene le informazioni di cui all'articolo 109-novies, comma 1.al comma 1.</p> <p>1011. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;</p> <p>c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.</p> <p>12. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 109-novies.</p> <p>13. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.</p>		<p>degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:</p> <p>a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;</p> <p>b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;</p> <p>c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.</p> <p>1142. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 109-novies.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<p>12¹³. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>septies</i>.1 (<i>Classificazione dei clienti</i>)</p> <p>1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 109-<i>septies</i> e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto</p>		<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>septies</i>.1 (<i>Classificazione dei clienti</i>)</p> <p>1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 109-<i>septies</i> e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p>		<p>durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>octies</i> (<i>Informazioni sugli strumenti finanziari</i>)</p> <p>1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2.</p>	<p>Osservazioni sul comma 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>octies</i> (<i>Informazioni sugli strumenti finanziari</i>)</p> <p>1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato target identificato per ciascun strumento finanziario.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.</p> <p>3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:</p>	<p>Lo Studio Tirabassi, nel rimarcare l'importanza di definire gli obblighi informativi cui sono tenuti i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria in coerenza con la natura e la tipologia di attività da medesima svolta, suggerisce di modificare la disposizione al fine di chiarire che compito precipuo di tali soggetti è quello di selezionare e sintetizzare, a diretto beneficio dei clienti, la <i>disclosure</i> sugli strumenti finanziari già resa dagli intermediari.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'articolato sistema di <i>disclosure</i> previsto dalla norma rappresenta specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi dei clienti che consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria sono chiamati ad assolvere. La portata di tali richiami impone ai professionisti, durante tutto il rapporto con i clienti, di operare per la realizzazione di un bilaterale flusso di informazione finalizzato ad acquisire notizie che rendano possibile <i>in primis</i> la classificazione del risparmiatore come cliente al dettaglio o professionale e, sulla base di questo, la comunicazione chiara, corretta e non fuorviante di quanto necessario affinché lo stesso possa adottare decisioni di investimento in maniera informata e consapevole.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel richiamare le considerazioni svolte <i>sub</i> comma 2, suggerisce di riformulare l'<i>incipit</i> della previsione al fine di specificare che la descrizione degli strumenti oggetto di raccomandazione deve essere resa solo ove sia necessaria per consentire al cliente di valutare adeguatamente l'operazione consigliata e la situazione complessiva dei suoi investimenti, tenuto conto del livello di conoscenza dell'investitore stesso nonché del tipo specifico di strumento interessato.</p>	<p>di riferimento di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.</p> <p>3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;</p> <p>b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;</p> <p>c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;</p> <p>d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su</p>	<p>Con specifico riferimento alla lett. <i>d</i>), ASCOSIM osserva che la prescrizione risulta di limitata applicazione per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, non potendo gli stessi effettuare raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Relativamente alle osservazioni dello Studio Tirabassi, si rinvia ai commenti <i>sub</i> comma 2.</p> <p>In accoglimento della proposta di ASCOSIM, la lett. <i>d</i>) viene espunta dal testo regolamentare.</p>	<p>interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:</p> <p>a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;</p> <p>b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;</p> <p>c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.</p> <p>4. Quando forniscono ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.</p> <p>5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo</p>		<p>dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;</p> <p>d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.</p> <p>4. Quando forniscono ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.</p> <p>5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.</p> <p>6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.</p>		<p>consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.</p> <p>6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>octies</i>.1 (<i>Informazioni sui costi e gli oneri connessi</i>)</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>octies</i>.1 (<i>Informazioni sui costi e gli oneri connessi</i>)</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.</p> <p>2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p> <p>3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:</p>	<p>Lo Studio Tirabassi, nel suggerire una revisione generale dell'articolato regolamentare nell'ottica di sostanziare gli obblighi di <i>disclosure</i> in modo confacente alla natura dell'attività svolta dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria, propone di sancire il principio generale secondo cui i menzionati soggetti assolvono ai propri doveri informativi <i>"nella misura in cui è loro possibile nonché nella misura e secondo le modalità in cui esse sono utili al cliente per la loro rilevanza, secondo i principi di diligenza, perizia e correttezza tipici dell'attività professionale"</i>.</p> <p>Nello stesso senso, ANASF evidenzia potenziali criticità legate alla fattibilità applicativa della previsione e, in particolare, alla difficoltà, per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, di reperire tutte le necessarie informazioni su costi e oneri che, in taluni casi, possono essere riferiti a più intermediari e prodotti finanziari, specie ove il servizio di consulenza sia prestato sull'intero portafoglio del cliente o nelle situazioni in cui l'investitore non sia in grado o non voglia fornire tali informazioni.</p> <p>Parimenti, NAFOP, nell'invitare a riconsiderare il contenuto complessivo della norma alla luce degli obblighi di <i>disclosure</i> gravanti in capo agli intermediari a cui i clienti si rivolgono ai fini dell'esecuzione delle raccomandazioni di investimento, sottolinea come i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria potranno fornire solo le informazioni rese disponibili tramite i documenti informativi previsti <i>ex lege</i> (es. KID, KIID, prospetto informativo), potendo acquisire ulteriori informazioni solo <i>ex post</i> dal cliente medesimo.</p> <p>In termini critici si è espressa anche ADUC, secondo cui le prescrizioni regolamentari (in particolare quelle contenute nei commi 4 e 5) tese a rendere oggetto di <i>disclosure</i> i costi che soggetti terzi applicheranno al rapporto con il cliente, oltre ad essere prive di utilità pratica, avrebbero l'effetto di duplicare il <i>set</i> informativo reso agli investitori, a detrimento degli interessi di questi ultimi, con conseguente aggravio di costi per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria.</p>	<p>1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.</p> <p>2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p> <p>3. Ai fini della comunicazione <i>ex ante</i> ed <i>ex post</i> ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;</p> <p>b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/565 come definito nell'art. 2, comma 1, lettera <i>a-bis</i> del presente Regolamento.</p> <p>4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità</p>	<p>Valutazioni</p> <p>Le osservazioni dello Studio Tirabassi non si ritengono meritevoli di accoglimento. Appare infatti opportuno che i clienti che si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria ricevano informazioni congruenti a quelle fornite dai soggetti abilitati che provvedono all'esecuzione delle operazioni di investimento.</p> <p>Si fa inoltre presente che, atteso il divieto previsto dal decreto ministeriale n. 206/2008 di intrattenere rapporti con gli emittenti che possano compromettere l'indipendenza e l'autonomia dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, le informazioni reperibili sono tipicamente quelle ricavabili dalla documentazione informativa pubblica o dall'attività di ricerca in materia di investimenti.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L'OCF rileva un refuso nella parola "da", ancorché la stessa risulti presente nella traduzione italiana della direttiva 2014/65/UE.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Il refuso viene corretto nel senso indicato.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>a</i>), ASCOSIM propone di eliminare l'ultimo periodo della previsione in ragione del fatto che i consulenti autonomi e le società di consulenza</p>	<p>consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:</p> <p><i>a</i>) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;</p> <p><i>b</i>) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) sono quelli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/565 come definito nell'art. 2, comma 1, lettera <i>a-bis</i> del presente Regolamento.</p> <p>4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>per il pagamento o altra prestazione.</p> <p>5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.</p>	<p>finanziaria tipicamente non indirizzano il cliente verso terze parti, salvo il caso in cui il contratto di consulenza includa la possibilità di effettuare raccomandazioni di servizi di investimento. Le medesime considerazioni sono svolte anche con riferimento al comma 6.</p> <p>In termini analoghi si è espressa anche Alezio.net Consulting Srl.</p> <p>ASCOSIM rileva che la disposizione di cui alla lett. b) risulta di limitata applicazione per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, tenuto conto che quest'ultimi non possono formulare raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti derivati.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta di eliminare l'ultimo periodo della lett. a) non si ritiene meritevole di accoglimento. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono – tra le altre attività - formulare raccomandazioni aventi ad oggetto anche servizi d'investimento e/o servizi accessori (<i>cf.</i> art. 25, paragrafo 2, della Mifid 2).</p> <p>Con riguardo alle osservazioni sulla lett. b), si fa presente che le relative prescrizioni devono trovare applicazioni conformemente al perimetro oggettivo individuato dagli artt. 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF.</p> <p>Osservazioni sul comma 5</p> <p>ASCOSIM propone di eliminare la disposizione in quanto l'assenza di rapporti contrattuali con le società di gestione di OICVM renderebbe difficoltoso per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria reperire informazioni aggiuntive sui costi rispetto a quelle pubblicate nel KIID.</p>	<p>dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.</p> <p>5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.</p> <p>65. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>7. Per calcolare <i>ex ante</i> i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi <i>ex ante</i> sulla base dell'esperienza <i>ex post</i> e, laddove necessario, le adeguano.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni <i>ex post</i> su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza</p>	<p>Analoga richiesta è stata formulata anche da Alezio.net Consulting Srl.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta si ritiene meritevole di accoglimento. Al riguardo si richiamano le osservazioni di cui all'art. 109-<i>bis</i> e le previsioni di cui all'art. 109-<i>bis</i>.1, comma 1, lett. c), n. 3), da cui emerge che, in assenza di precise informazioni sui costi dello strumento finanziario, il consulente deve astenersi dal raccomandare lo strumento stesso.</p> <p>Osservazioni sul comma 6</p> <p>Secondo lo Studio Tirabassi, la disposizione non appare appropriata rispetto alla natura giuridica dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, in quanto tende a confondere una parcella professionale, che potrebbe essere dovuta anche in assenza di costi, con i costi e gli oneri che potrebbero sussistere anche in assenza di parcella.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl propone di eliminare la previsione, non rientrando tra i compiti tipici del consulente autonomo o della società di consulenza finanziaria la presentazione di intermediari presso i quali effettuare le operazioni suggerite.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le osservazioni formulate con riferimento al comma 6 si ritengono non meritevoli di accoglimento atteso che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono fornire raccomandazioni anche sui servizi di cui sono quindi tenuti a fornire informazioni sui relativi costi.</p> <p>Osservazioni sul comma 8</p>	<p>hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.</p> <p>76. Per calcolare <i>ex ante</i> i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi <i>ex ante</i> sulla base dell'esperienza <i>ex post</i> e, laddove necessario, le adeguano.</p> <p>87. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:</p> <p>a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;</p> <p>b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;</p> <p>c) l'illustrazione è accompagnata da</p>	<p>L'OCF chiede di precisare, ed eventualmente modificare, l'espressione "<i>durante un anno</i>", al fine di renderne univoca l'interpretazione.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl suggerisce di eliminare il riferimento ad altri servizi di investimento in quanto l'attività di consulenza della specie non integra un servizio di investimento regolamentato.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta avanzata dall'OCF non si ritiene meritevole di accoglimento. Ai fini di una maggiore comprensione della portata applicativa della disposizione, mutuata dalla MiFID II, assumono rilevanza gli indirizzi interpretativi resi in argomento in sede europea nell'ambito delle misure di livello 3 adottate dall'ESMA.</p> <p>Con riguardo alle osservazioni di Alezio.net Consulting, si provvede ad espungere dalla norma il riferimento a "<i>o ai servizi d'investimento</i>".</p>	<p><i>ex post</i> su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio di consulenza e ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.</p> <p>98. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>una sua descrizione.</p>		<p>a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;</p> <p>b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;</p> <p>c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>novies</i> (<i>Valutazione dell'adeguatezza</i>)</p> <p>1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L'OCF e NAFOP sottolineano la necessità di un raccordo della disposizione con l'art. 109-<i>septies</i>, di cui sembra replicare la prima parte.</p> <p>Lo Studio Tirabassi rimarca che i servizi di investimento non sono suscettibili di raccomandazioni.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl suggerisce di esplicitare che la raccomandazione di un servizio deve avere carattere generico, non potendo indicare un intermediario specifico. Le medesime osservazioni sono svolte con riferimento all'art. 109-<i>undecies</i>. Al riguardo, l'Associazione rileva che eventuali diverse attività dovrebbero essere disciplinate da specifiche clausole contrattuali <i>extra-MiFID</i>.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Relativamente alle osservazioni dell'OCF e di NAFOP, si rinvia ai commenti <i>sub art.</i> 109-<i>septies</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>novies</i> (<i>Valutazione dell'adeguatezza</i>)</p> <p>1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>3. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme ad un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni dello Studio Tirabassi e di Alezio.net Consulting, si fa presente che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono – tra le altre attività - fare raccomandazioni aventi ad oggetto anche servizi d'investimento e/o accessori (cfr. art. 25, paragrafo 2, della Mifid 2).</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Lo Studio Tirabassi rileva, in un'ottica di proporzionalità, la necessità di declinare la previsione in funzione della diversa connotazione che può assumere il servizio di consulenza prestato, sussistendo, infatti, raccomandazioni di investimento che costituiscono consigli a sé stanti ovvero raccomandazioni tese a realizzare un portafoglio di attivi o a conservare il patrimonio esistente alla luce dell'andamento dei mercati.</p> <p>ASCOSIM propone di unire il comma 2 con il successivo comma 7 in quanto riferiti al medesimo adempimento.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'osservazione dello Studio Tirabassi non può trovare riscontro in quanto difetta di una specifica proposta normativa. Si rileva, d'altra parte, che il principio di proporzionalità ha valenza generale ed informa l'intero impianto normativo.</p> <p>In accoglimento della proposta di ASCOSIM, il comma 2 viene espunto dal testo regolamentare.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p>	<p>cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>32. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme ad un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>34. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.</p> <p>5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.</p> <p>6. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e</p>	<p>Lo Studio Tirabassi, nel far presente che la valutazione di adeguatezza “per portafoglio” rappresenta per consulenti autonomi e società di consulenza una <i>standard</i> acquisito, propone di sancire il principio secondo cui uno strumento, seppur non adatto in astratto, può risultare adeguato se in grado di contribuire all'ottimizzazione del rapporto rendimento/rischio.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene possa trovare riscontro in sede regolamentare. Come già evidenziato, la possibilità di fondare la valutazione di adeguatezza sulla considerazione del portafoglio del cliente costituisce un possibile approccio che i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel rispetto dei principi e degli obblighi fissati dalla normativa di riferimento, possono adottare nella concreta operatività.</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>Lo Studio Tirabassi sottolinea l'opportunità di articolare la disposizione secondo un criterio di proporzionalità.</p> <p>In termini analoghi si è espressa anche NAFOP, la quale, nel rimarcare che consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria non sono intermediari finanziari né mediatori di servizi di investimento, sottolinea che l'attività di consulenza dai medesimi svolta, oggetto della riserva di attività prevista dall'ordinamento nazionale, verte esclusivamente su strumenti finanziari e non anche su servizi di investimento. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Associazione rileva che, sulla materia, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia europea (Quarta Sezione) con una pronuncia emessa a risoluzione della causa C-678/15 (Mohammad Zadeh Khorassani contro Kathrin Pflanz), nell'ambito della quale viene sancito il principio secondo cui la consulenza, potendo vertere solo su strumenti finanziari, non può avere ad oggetto una</p>	<p>natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.</p> <p>54. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.</p> <p>65. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.</p> <p>7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.</p> <p>I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative</p>	<p>raccomandazione di servizi di investimento e viene altresì precisato che l'attività di mediazione nella conclusione di un servizio di investimento non possa integrare gli estremi del servizio di ricezione e trasmissione ordini, né di altra attività di investimento codificata da MiFID I e soggetta a riserva di legge.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Nel ribadire che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono – tra le altre attività – formulare raccomandazioni aventi ad oggetto anche servizi d'investimento e/o servizi accessori, si evidenzia che la disposizione deve essere correttamente declinata in ragione dell'attività, in concreto, svolta e delle specifiche tipologie di strumenti/servizi oggetto di raccomandazione.</p> <p>Osservazioni sul comma 6</p> <p>Lo Studio Tirabassi - nel far presente che consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria prestano, sovente, un servizio di consulenza a carattere continuativo per la gestione di un portafoglio, articolato in una ampia pluralità di investimenti - rileva la necessità di definire gli obblighi gravanti in capo ai predetti soggetti in modo proporzionato, al fine di evitare inutili ripetizioni e oneri eccessivi.</p> <p>Le medesime osservazioni sono svolte con riferimento al comma 7.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene sussistano i presupposti per integrare ulteriormente l'articolato regolamentare. Resta peraltro fermo che la disciplina in esame deve essere correttamente declinata in ragione dell'attività, in concreto, svolta.</p>	<p>benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.</p> <p>76. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.</p> <p>I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.</p>		<p>delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.</p> <p>87. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>decies</i> (<i>Obbligo di rendiconto</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-<i>decies</i> (<i>Obbligo di rendiconto</i>)</p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 109-</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p>	<p>NAFOP evidenzia che il disposto dovrebbe essere circoscritto ai casi di monitoraggio nel continuo.</p> <p>Lo Studio Tirabassi sottolinea che i contenuti del rendiconto risultano di difficile identificazione, dal momento che il cliente già riceve le prescritte informazioni, nonché, su supporto durevole, le raccomandazioni elaborate. Inoltre, viene osservato che, ove la consulenza non assuma carattere continuativo, il rendiconto risulterebbe superfluo in quanto mera ripetizione della consulenza prestata.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta di NAFOP, la previsione viene integrata al fine di limitarne la portata applicativa ai casi di monitoraggio nel continuo di cui all'art. 109-<i>sexies</i>, comma 1, lett. h).</p>	<p><i>sexies</i>, comma 1, lettera h), i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p>Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio</p>		<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p>Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 109–<i>undecies</i> (<i>Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti</i>)</p> <p>1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>ASCOSIM evidenzia l’opportunità di eliminare il riferimento al “<i>tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti</i>”, sul presupposto che le comunicazioni ai clienti di carattere pubblicitario dovrebbero essere limitate al servizio di consulenza e non estendersi anche al collocamento e alla promozione di strumenti finanziari, essendo quest’ultimi esclusi dal perimetro delle attività consentite ai consulenti autonomi e alle società di consulenza finanziaria.</p> <p>In termini analoghi si è espresso anche lo Studio Tirabassi, il quale rileva l’impossibilità di indicare i rischi in tutte le comunicazioni indirizzate ai clienti o divulgate.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte non si ritengono meritevoli di accoglimento. L’obbligo di <i>disclosure</i> in merito al “<i>tipo specifico di strumento finanziario</i>”, mutuato dalla disciplina MiFID II, attiene a tutte le informazioni fornite ai clienti e non solamente a quelle di carattere promozionale e/o pubblicitario.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Lo Studio Tirabassi propone di inserire, dopo la lett. g), un’apposita specificazione diretta a chiarire che i consulenti possono adempiere ai propri obblighi informativi mettendo a disposizione dei clienti la documentazione sintetica (ad es. il KIID) predisposta, ai sensi della normativa di settore, dalle imprese di investimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109–<i>undecies</i> (<i>Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti</i>)</p> <p>1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti al dettaglio o</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>divulghano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:</p> <p>a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;</p> <p>b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;</p> <p>c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;</p> <p>d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale</p>	<p>Valutazioni</p> <p>La proposta dello Studio Tirabassi, come formulata, non può essere accolta. Infatti, l'apparato informativo richiesto dall'articolo in commento non concerne soltanto la <i>disclosure</i> sugli strumenti finanziari (cui assolve la consegna del KIID/KID), ma anche quella relativa al servizio di investimento e/o agli eventuali servizi accessori prestati dal consulente.</p>	<p>professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:</p> <p>a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;</p> <p>b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;</p> <p>c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;</p> <p>d) le informazioni sono sufficienti e</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;</p> <p>e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;</p> <p>f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;</p> <p>g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.</p> <p>3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il raffronto è significativo ed è</p>		<p>presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;</p> <p>e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;</p> <p>f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;</p> <p>g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.</p> <p>3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>presentato in modo corretto ed equilibrato;</p> <p>b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;</p> <p>c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.</p> <p>4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;</p> <p>b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo</p>	<p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel far presente che la prescrizione di cui alla lett. b) renderebbe impossibile raccomandare uno strumento o prodotto finanziario in emissione o sul mercato da meno di 12 mesi, propone di aggiungere la dicitura “<i>ove possibile</i>”.</p> <p>Inoltre, con riferimento alla lett. f), lo Studio Tirabassi suggerisce di integrare il testo con la seguente specificazione: “<i>nella misura in cui essi sono noti ed utili alla valutazione del cliente</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che la proposta di modifica della lett. b) non possa essere accolta, dovendosi far riferimento, per le nuove emissioni, a strumenti succedanei.</p> <p>Parimenti, si ritiene che la proposta di modifica della lett. f) non possa essere accolta. Gli obblighi di <i>disclosure</i> di cui alla norma in esame rappresentano, infatti, specificazione del dovere generale di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi dei clienti; resta peraltro fermo che le prescrizioni potranno essere opportunamente declinate in ragione della concreta attività posta in essere.</p>	<p>consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;</p> <p>b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;</p> <p>c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.</p> <p>4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;</p> <p>b) le informazioni devono fornire</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;</p> <p>c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;</p> <p>d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;</p> <p>e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;</p> <p>f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.</p>		<p>dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;</p> <p>c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;</p> <p>d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;</p> <p>e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;</p> <p>b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) e f);</p> <p>c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i</p>		<p>informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;</p> <p>f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.</p> <p>5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;</p> <p>b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a),</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;</p> <p>b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;</p> <p>c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;</p> <p>d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;</p> <p>e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p>	<p>Osservazioni sul comma 6</p> <p>Con riferimento alla lett. c), lo Studio Tirabassi suggerisce di integrare il testo con la seguente specificazione: <i>“nella misura in cui essi sono noti ed utili alla valutazione del cliente”</i>.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento. Come già rappresentato, l'informativa in questione costituisce specificazione del dovere primario di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi dei clienti; resta peraltro fermo che le prescrizioni in parola potranno essere opportunamente declinate in ragione della concreta attività posta in essere dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria.</p>	<p>sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) e f);</p> <p>c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;</p> <p>b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;</p> <p>c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.</p> <p>8. Le informazioni non utilizzano il nome dell'Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria.</p>		<p>d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;</p> <p>e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.</p> <p>8. Le informazioni non utilizzano il nome dell'Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109-duodecies (Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-duodecies (Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.</p> <p>2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-<i>terdecies</i>, comma 2.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> che è d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le</p>	<p>L'OCF chiede di rivedere la formulazione della previsione, in coerenza con l'ampiezza dell'oggetto dell'attività che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono prestare.</p> <p>Lo Studio Tirabassi propone di correggere l'espressione "<i>tempo utile prima di prestare</i>" con "<i>tempo utile al fine della prestazione</i>", reputando "tempo utile" anche il momento in cui la raccomandazione viene fornita.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene emendata con specifico riferimento alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>Relativamente alle osservazioni dello Studio Tirabassi, non si ritiene opportuno modificare il testo regolamentare nei termini suggeriti in quanto i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di fornire ai clienti il tempo necessario ad "assimilare" le informazioni prima della prestazione del servizio, in modo tale da consentire agli stessi l'assunzione di consapevoli decisioni di investimento.</p>	<p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro il servizio di consulenza in materia di investimenti o i servizi accessori.</p> <p>2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-<i>terdecies</i>, comma 2.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> che è d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.</p> <p>5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i>, se pertinenti per tale offerta o invito:</p> <p>(a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;</p> <p>(b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>		<p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.</p> <p>5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i>, se pertinenti per tale offerta o invito:</p> <p>(a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;</p> <p>(b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 109-terdecies (Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)</i></p> <p>1. Quando ai fini dell'art. 109-duodecies le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il cliente;</p> <p>b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.</p> <p>2. Quando, conformemente agli articoli 109-quinquies, 109-octies,</p>		<p>materia di investimenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 109-terdecies (Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)</i></p> <p>1. Quando ai fini dell'art. 109-duodecies le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il cliente;</p> <p>b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.</p> <p>2. Quando, conformemente agli articoli 109-quinquies, 109-octies,</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>109-<i>octies</i>.1 e 109-<i>duodecies</i>, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;</p> <p>c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;</p> <p>d) le informazioni sono aggiornate;</p>		<p>109-<i>octies</i>.1 e 109-<i>duodecies</i>, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;</p> <p>c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;</p> <p>d) le informazioni sono aggiornate;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.</p>		<p>e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria Art. 109-<i>quaterdecies</i> (<i>Procedure interne e pratiche retributive</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di aggiungere, alla lett. a),</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria Art. 109-<i>quaterdecies</i> (<i>Procedure interne e pratiche retributive</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>adottano, applicano e mantengono:</p> <p>a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</p> <p>c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;</p> <p>d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.</p> <p>1-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per</p>	<p>dopo la parola “<i>idonee</i>” le parole “<i>e rispondenti</i>”.</p> <p>Con riguardo alla lett. c), lo Studio Tirabassi, nel rilevare la difficoltà di sostanziare la prescrizione qualora l'attività sia esercitata esclusivamente dal consulente autonomo, senza l'ausilio di collaboratori, propone di riferire l'obbligo di assicurare una “sana e prudente gestione” nell'ambito della precedente lett. a), ove risulta già contemplato un criterio di proporzionalità.</p> <p>In relazione alla lett. d), ANASF, nel rilevare che la prestazione del servizio di consulenza deve essere necessariamente riferita al consulente finanziario, chiede di precisare che la previsione attiene esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene che la diversa formula lessicale proposta da Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial comporti miglioramenti sostanziali nella portata della disposizione.</p> <p>Parimenti, il suggerimento dello Studio Tirabassi, non apportando modifiche di carattere sostanziale alla disciplina regolamentare, non si ritiene meritevole di accoglimento.</p> <p>Relativamente alla proposta di ANASF, non si ravvisa la necessità di modificare la norma regolamentare sul presupposto che, in linea con l'intero impianto sotteso alla disciplina <i>de qua</i>, la prestazione del servizio di consulenza deve essere necessariamente riferita al consulente finanziario iscritto nell'apposito all'albo.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel far presente che consulenti autonomi e società di consulenza non intrattengono rapporti con società emittenti e “case prodotte”, propone di</p>	<p>le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono:</p> <p>a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</p> <p>c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;</p> <p>d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti, a garantire una gestione sana e con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle</p>	<p>specificare che l'obbligo prescritto può essere assolto attraverso le informazioni messe a disposizione del pubblico a norma di legge da tali soggetti.</p> <p>Analogha considerazione è svolta anche da Alezio.net Consulting Srl.</p> <p>NAFOP, nel richiamare l'applicazione del principio di proporzionalità, sottolinea come l'acquisizione delle informazioni da parte dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria debba essere temperata nei limiti di quelle messe a disposizione dal <i>manufacturer</i> ovvero presenti in documenti informativi previsti <i>ex lege</i>; diversamente, i consulenti dovranno astenersi dal raccomandare determinati strumenti finanziari.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Come già osservato all'art. 109-<i>octies</i>, comma 1, atteso il divieto previsto dal decreto ministeriale n. 206/2008 di intrattenere rapporti con gli emittenti che possano compromettere l'indipendenza e l'autonomia dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione – compreso il <i>target market</i> - sono tipicamente quelle ricavabili dalla documentazione informativa pubblica o dall'attività di ricerca in materia di investimenti.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Lo Studio Tirabassi rileva la necessità di una generale rivisitazione delle prescrizioni riguardanti le pratiche retributive, ritenendole non proporzionate rispetto all'organizzazione non solo dei consulenti autonomi, ma anche di larga parte delle società di consulenza finanziaria.</p>	<p>1-<i>bis</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.</p> <p>5. L'organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità</p>	<p>Analoghe considerazioni sono state svolte sul punto anche da NAFOP.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte non si ritengono meritevoli di accoglimento. L'adempimento degli obblighi in materia di sistemi retributivi costituisce declinazione del dovere generale di agire per assicurare il miglior interesse dei clienti e non può pertanto essere derogato.</p> <p>Osservazioni sul comma 5</p> <p>ASCOSIM rileva che, per le società di consulenza finanziaria, l'istituzione della funzione di controllo della conformità non è normativamente prescritta.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento dell'osservazione formulata, viene espunto dal testo regolamentare il riferimento alla funzione di controllo della conformità; parimenti viene eliminato, con</p>	<p>conto degli interessi di tutti i clienti, a garantire una gestione sana e con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dell’attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.</p> <p>6. La retribuzione non è basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l’equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L’equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.</p>	<p>riguardo alla dirigenza, la qualificazione di “alta”.</p>	<p>5. L’organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. Alla’alta dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità dell’attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.</p> <p>6. La retribuzione non è basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l’equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L’equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 109-quinquiesdecies (Conflitti di interesse)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</p>	<p>Osservazioni</p> <p>Lo Studio Tirabassi, nel far presente che le ipotesi (residuali) di conflitti di interesse caratterizzanti l'attività di consulenti autonomi e società di consulenza risultano già disciplinati nell'ambito dei decreti ministeriali n. 206/2008 e n. 66/2012, propone una rivisitazione integrale della disciplina in esame.</p> <p>In termini analoghi, NAFOP, nel sottolineare la necessità di un coordinamento della disciplina con le previsioni contenute nei sopra menzionati decreti ministeriali, suggerisce di inserire un riferimento all'eventualità della presenza di situazioni conflittuali, le quali sarebbero, peraltro, riferite solo a rapporti intrattenuti con intermediari ed emittenti e comunque tali da non pregiudicare l'imparzialità nella prestazione del servizio di consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento. Le disposizioni in questione si affiancano ai requisiti di indipendenza fissati nei menzionati decreti ministeriali e sono dirette a disciplinare le ipotesi, seppur residuali, di conflitti di interesse in cui consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria potrebbero trovarsi.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>ASCOSIM rileva che la prescrizione riguardante l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti dovrebbe riguardare esclusivamente le società di consulenza finanziaria e propone, pertanto, di modificare l'articolato regolamentare in tal senso.</p> <p>Valutazioni</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 109-quinquiesdecies (Conflitti di interesse)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente <i>more uxorio</i>, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.</p> <p>4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.</p>	<p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento. Sul punto, si rinvia ai commenti <i>sub art. 91, comma 1, lett. r).</i></p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>L'OCF rileva un refuso nella parola "potrebbe", dovendosi utilizzare il plurale "potrebbero".</p> <p>Alezio.net Consulting Srl propone di inserire il riferimento agli affini entro il secondo grado.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La norma viene modificata nel senso indicato.</p> <p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>Lo Studio Tirabassi evidenzia che consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria non possono agire per conto dei clienti.</p> <p>Medesimo rilievo è stato formulato da NAFOP.</p> <p>Valutazioni</p>	<p>sugli interessi dei clienti.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente <i>more uxorio</i>, i figli, gli affini entro il secondo grado e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.</p> <p>4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;</p> <p>b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;</p> <p>c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il</p>	<p>La disposizione viene modificata in senso conforme alle osservazioni rassegnate.</p> <p>Osservazioni sul comma 5</p> <p>Lo Studio Tirabassi evidenzia che le previsioni di cui ai decreti ministeriali rendono impossibile il verificarsi della fattispecie prevista alla lett. c). Nei medesimi termini si è espressa anche NAFOP, la quale sottolinea che, i sensi dell'art. 5, comma 3, del d.m. n. 206/2008 (e parimenti per le società di consulenza finanziaria) è vietato ogni tipo di beneficio diverso da quello pagato dal cliente.</p> <p>Lo Studio Tirabassi sottolinea, altresì, che il contenuto della lett. d) non appare chiaro.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In proposito, si fa presente che gli incentivi finanziari oggetto della lett. c) si riferiscono anche al conflitto di interesse tra i clienti e non pertengono solamente ai requisiti di indipendenza rispetto agli emittenti/intermediari di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. n. 206/2008.</p> <p>Relativamente alla lett. d), si osserva che tale previsione è diretta a disciplinare le</p>	<p>contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.</p> <p>5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;</p> <p>b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;</p> <p>d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e</p>	<p>ipotesi in cui il consulente finanziario autonomo, svolgendo la medesima attività dei clienti, potrebbe trovarsi in posizione di concorrenza con questi ultimi ed avere, pertanto, un conflitto di interesse con gli stessi.</p> <p>Osservazioni sul comma 6</p> <p>ASCOSIM chiede di eliminare la disposizione sul presupposto che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, in virtù dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, non possono intrattenere rapporti di natura patrimoniale o commerciale con intermediari finanziari né appartenere ad un gruppo.</p> <p>ANASF, nel rilevare che un consulente finanziario autonomo operante in forma "individuale" non può appartenere a un gruppo societario (potendo, invece, ipotizzarsi il caso del gruppo di società di consulenza finanziaria), propone di eliminare il riferimento a tale soggetto dall'ambito applicativo della disposizione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene non meritevole di accoglimento la proposta di ASCOSIM. La previsione si affianca, infatti, ai requisiti di indipendenza indicati dai decreti ministeriali in quanto diretta a disciplinare le ipotesi, seppur residuali, di conflitti di interesse in cui consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria potrebbero versare, anche in ragione della tipologia di rapporti intercorrenti con i propri clienti.</p>	<p>c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;</p> <p>d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dalle attività degli altri componenti del gruppo.</p> <p>7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:</p> <p>a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.</p> <p>8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di</p>	<p>In accoglimento della proposta di ANASF, la disposizione viene modificata nei termini suggeriti.</p> <p>Osservazioni sul comma 7</p> <p>ANASF propone di sostituire il riferimento ai “<i>servizi e attività di investimento</i>” con “<i>servizio di consulenza in materia di investimenti</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta è meritevole di accoglimento.</p> <p>Osservazioni sul comma 8</p> <p>ANASF propone di emendare la norma al fine di circoscriverne l’ambito applicativo alle società di consulenza finanziaria.</p> <p>NAFOP ritiene le prescrizioni di cui alle lett. <i>a), b), c)</i> e <i>d)</i> eccessivamente gravose per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, i quali non possono qualificarsi alla stregua di imprese di investimento in cui, per converso, i conflitti di interesse risultano immanenti. L’Associazione, inoltre, sottolinea che la gestione di eventuali conflitti di interesse risulterebbe comunque garantita dalla valutazione effettuata dall’OCF che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del dm. n. 206/2008 (e parimenti per le società di consulenza finanziaria), non può dar corso all’iscrizione nell’Albo se</p>	<p>sono è o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.</p> <p>7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:</p> <p>a) deve consentire di individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti agli specifici servizi e attività di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.</p> <p>8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>consulenza finanziaria e del gruppo cui essi appartengono e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:</p> <p>a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di</p>	<p>dette situazioni conflittuali siano ritenute pregiudizievoli ai fini della richiesta imparzialità nella prestazione del servizio di consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In parziale accoglimento della proposta di ANASF, la norma viene emendata al fine di riferire l'eventuale appartenenza ad un gruppo alle sole società di consulenza finanziaria.</p> <p>Si ritiene invece che la proposta di NAFOP non possa essere accolta, costituendo le disposizioni in questione disciplina, seppur residuale, ulteriore rispetto ai requisiti di indipendenza fissati nei menzionati decreti ministeriali.</p>	<p>specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:</p> <p>a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>consulenza finanziaria;</p> <p>c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;</p> <p>d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il</p>		<p>conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria;</p> <p>c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;</p> <p>d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p>	<p>Osservazioni sul comma 10</p> <p>Lo Studio Tirabassi osserva che il riesame periodico non appare proporzionato, in assenza di modificazioni nell'organizzazione interna delle funzioni.</p> <p>Il sig. Marco Bava propone di modificare la disposizione nel modo che segue:</p>	<p>adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.</p>	<p><i>“10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse, per cui potranno essere presi in considerazione da parte della Consob opportuni provvedimenti di sospensione dell'attività in attesa che i conflitti vengano risolti”.</i></p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che le proposte non siano meritevoli di accoglimento. La necessità di sottoporre a riesame periodico la politica sui conflitti di interesse risulta funzionale ad assicurare il perdurante rispetto da parte dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria dell'obbligo di agire senza pregiudicare gli interessi dei propri clienti. Si conferma altresì che la revisione della predetta <i>policy</i> deve essere svolta almeno una volta l'anno, ritenendosi tale termine idoneo ad intercettare con sufficiente tempestività eventuali mutamenti delle condizioni generali in cui i predetti soggetti operano.</p> <p>Osservazioni sul comma 11</p> <p>Il sig. Marco Bava propone di integrare la disposizione nei termini che seguono:</p> <p><i>“11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Tale registro viene inviato mensilmente alla Consob che invierà mensilmente alla Consob che istituirà un apposito ufficio di controllo con un organismo di vigilanza atto ad analizzare tali conflitti al fine di trovare una rapida</i></p>	<p>generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p> <p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p><i>soluzione soddisfacente per il cliente e che potrebbe anche stabilire la sospensione da 6 mesi a 2 anni nei confronti dei soggetti responsabili di tali conflitti”.</i></p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial chiede di aggiungere un ulteriore comma 12 del seguente tenore: <i>“i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono ai rispettivi codici deontologici delle associazioni professionali ai cui aderiscono. Quest’ultime vigilano che tale codice sia formalmente e costantemente rispettato”.</i></p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che la proposta del sig. Marco Bava non sia meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che lo scambio di informazioni dall’OCF alla Consob è già disciplinato dall’art. 31-<i>bis</i> del TUF.</p> <p>Parimenti, si ritiene di non accogliere il suggerimento formulato da Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial in quanto il rispetto dei codici deontologici è di per sé un derivato dall’adesione volontaria alle associazioni di categoria.</p>	<p>gravemente gli interessi di uno o più clienti.</p>
<p>Art. 109-<i>sexiesdecies</i> (Registrazioni)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza,</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>L’OCF chiede di prevedere che l’obbligo di tenuta delle registrazioni debba essere assolto su <i>“supporto durevole”</i>.</p> <p>Alezio.net Consulting Srl, nel sottolineare la possibile costituzione di reti di consulenti sia in <i>franchising</i> sia associati, suggerisce l’opportunità di consentire la tenuta delle registrazioni da parte del <i>franchisor</i> ovvero dell’associazione professionale. Inoltre, Alezio.net Consulting Srl rileva l’opportunità, in linea con quanto previsto per i</p>	<p>Art. 109-<i>sexiesdecies</i> (Registrazioni)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, su supporto durevole, registrazioni sufficienti atte a consentire all’Organismo di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.</p> <p>2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall'Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) l'Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;</p> <p>b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;</p> <p>c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;</p> <p>d) le registrazioni possono essere</p>	<p>consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di consentire la tenuta delle registrazioni presso l'impresa di investimento o società di consulenza della quale il consulente autonomo faccia parte.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La norma viene integrata nei termini suggeriti dall'OCF con il riferimento al "supporto durevole".</p> <p>Inoltre, in accoglimento della proposta di Alezio.net Consulting, il comma 1 viene emendato al fine di consentire la tenuta delle registrazioni presso la società di consulenza finanziaria per conto della quale i consulenti finanziari autonomi operano.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Lo Studio Tirabassi propone di integrare la disposizione nei termini che seguono:</p> <p><i>"3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte che sono pertinenti alla natura delle attività svolte e obbligatorie in forza del presente regolamento".</i></p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento tenuto conto che le registrazioni in relazione alle quali sussiste l'obbligo di conservazione sono già compiutamente elencate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2017/565.</p>	<p>espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. Le registrazioni possono essere conservate dalla società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo opera.</p> <p>2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall'Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) l'Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;</p> <p>b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi;</p> <p>e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.</p> <p>3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 109-</p>	<p>Osservazioni sul comma 6</p> <p>L'OCF propone di integrare la disposizione al fine di attribuire all'Organismo il potere di dettare disposizioni anche sui termini di tenuta delle registrazioni.</p> <p>Lo Studio Tirabassi suggerisce di aggiungere al testo della disposizione le parole "<i>ove questo sia reso necessario per l'adempimento delle funzioni dell'Organismo stesso</i>".</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene emendata in senso conforme alla proposta dell'OCF.</p> <p>Non si ritiene invece meritevole di accoglimento in sede regolamentare il suggerimento dello Studio Tirabassi. Resta fermo che le attività poste in essere dall'Organismo sono funzionali all'assolvimento dei compiti allo stesso assegnati dall'ordinamento nazionale.</p>	<p>c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;</p> <p>d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi;</p> <p>e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.</p> <p>3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p><i>quaterdecies.</i></p> <p>5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.</p> <p>6. L'Organismo può dettare disposizioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565.</p>		<p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 109-<i>quaterdecies.</i></p> <p>5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.</p> <p>6. L'Organismo può dettare disposizioni sulle modalità e i termini di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Articolo XXX <i>(Procedure per la segnalazione delle violazioni)</i></p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del Testo Unico, sono approvate dall'organo di amministrazione delle società di consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p> <p>2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:</p> <p>(a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;</p>	<p>All'esito della consultazione condotta parallelamente, il testo regolamentare è stato altresì integrato con la disciplina secondaria dettata in attuazione dell'articolo 4-undecies, comma 4, del TUF, con riferimento ai requisiti per i sistemi di segnalazione delle violazioni che devono essere approntati dalle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Con riguardo all'unica risposta pervenuta, sul tema, da Borsa Italiana, Euro TLX e MTS, in cui si chiedono indicazioni circa le tempistiche di emanazione delle disposizioni attuative applicabili alle Sim, si evidenzia che la competenza regolamentare in relazione ai soggetti abilitati spetta alla Banca d'Italia, sia pure d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c-bis), del TUF.</p> <p>Pertanto, non essendo pervenuti rilievi sul contenuto della disposizione sottoposta a consultazione, questa rimane integralmente confermata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109-septiesdecies <i>(Procedure per la segnalazione delle violazioni)</i></p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del Testo Unico, sono approvate dall'organo di amministrazione delle società di consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p> <p>2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:</p> <p>(a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(b) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.</p> <p>3. Le società di consulenza finanziaria nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p> <p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-undecies del Testo</p>		<p>(b) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.</p> <p>3. Le società di consulenza finanziaria nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p> <p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;</p> <p>f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p> <p>g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato</p>		<p>dall'articolo 4-<i>undecies</i> del Testo Unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;</p> <p>f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>collegato alla segnalazione;</p> <p><i>h)</i> nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p> <p>6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le società di consulenza finanziaria illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p> <p>7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli</p>		<p><i>g)</i> l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;</p> <p><i>h)</i> nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p> <p>6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le società di consulenza finanziaria illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p> <p>7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.</p> <p>8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del Testo Unico e del presente articolo, le società di consulenza finanziaria possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>		<p>dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.</p> <p>8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del Testo Unico e del presente articolo, le società di consulenza finanziaria possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE V PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI Capo I Art. 110 (Sanzioni)</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dall'Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi</p>		<p style="text-align: center;">PARTE V PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI Capo I Art. 110 (<i>Sanzioni</i>)</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i> del Testo Unico sono irrogate dall'Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:</p> <p>a) la radiazione dall'albo in caso di:</p> <p>1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</p> <p>3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanea,</p>	<p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>L'OCF suggerisce di riformulare l'elencazione alfa-numerica delle disposizioni al fine di rendere più agevole l'enunciazione dei riferimenti.</p> <p>Con riguardo alla lett. a) numeri 1), 2) e 4), lo Studio Tirabassi propone di escludere la radiazione per i casi di minima entità.</p> <p>In relazione al n. 5) della lett. a), l'OCF, propone di inserire una precisazione di raccordo in coerenza con le considerazioni svolte <i>sub art. 102, comma 1, lett. b)</i>.</p> <p>Sul punto, lo Studio Tirabassi propone di integrare il testo al fine di scongiurare il rischio che un mero errore possa pregiudicare irrimediabilmente l'attività dei soggetti.</p> <p>Relativamente al n. 6) della lett. a), lo Studio Tirabassi propone di aggiungere le parole <i>“ove la mancata comunicazione pregiudichi gravemente l'attività dell'Organismo”</i>.</p> <p>L'OCF rileva, altresì, l'opportunità di prevedere un'ulteriore ipotesi di radiazione dall'Albo, nell'ipotesi in cui vengano impiegati, ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi.</p> <p>Con riguardo alla lett. b) n. 1), lo Studio Tirabassi osserva che l'esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili, integrando un comportamento doloso o gravemente colposo in grado di pregiudicare i requisiti di indipendenza, dovrebbe essere sanzionato con la radiazione, salvi i casi di minima entità.</p>	<p>violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:</p> <p>a) la radiazione dall'albo in caso di:</p> <p>1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</p> <p>3) acquisizione della disponibilità</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-<i>bis</i>, comma 1, e 18-<i>ter</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 109-<i>bis</i>.1, comma 3;</p> <p>5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</p> <p>6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p><i>b</i>) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:</p> <p><i>l</i>) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 109-<i>ter</i>;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quater</i> concernenti</p>	<p>ANASF suggerisce di contemplare un'ulteriore ipotesi sanzionatoria connessa al mancato rispetto delle disposizioni sui conflitti di interesse e, al contempo, armonizzare la disciplina sanzionatoria tra tutti gli iscritti all'Albo.</p> <p>L'OCF chiede di modificare la previsione di cui alla lett. <i>c</i>) per riferire la sanzione alla violazione (più grave) dell'obbligo di comunicazione</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial suggerisce, con riferimento alla lett. <i>c</i>), di <i>“abbassare il valore ad una cifra che non superi le quindicimila euro o che sia proporzionale alla violazione direttamente accertata”</i>.</p> <p>Valutazioni</p> <p>È meritevole di accoglimento la proposta espressa dall'OCF di riformulazione alfanumerica della disposizione e della stessa se ne terrà conto nel testo finale del Regolamento.</p> <p>Non si ritengono invece accoglibili le proposte di integrazione formulate dallo Studio Tirabassi. Valga, sul punto, osservare che, ai sensi del successivo comma 3, permane in capo all'OCF il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore a quella normativamente prevista.</p> <p>In accoglimento della proposta avanzata dall'OCF, la lett. <i>a</i>) numero 5) viene modificata nei termini suggeriti al fine di realizzare un raccordo con la previsione di cui all'art. 102, comma 1, lett. <i>b</i>) che prevede la cancellazione dall'albo qualora l'iscrizione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.</p> <p>Parimenti, si ritiene di accogliere il suggerimento dell'OCF volto ad introdurre un'ulteriore ipotesi di radiazione qualora vengono utilizzati, ai fini dello svolgimento</p>	<p>ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-<i>bis</i>, comma 1, e 18-<i>ter</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 109-<i>bis</i>.1, comma 3;</p> <p>5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, lettera <i>b</i>);</p> <p>6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p>8) impiego nello svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>l'aggiornamento professionale;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quinquies</i> concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>sexies</i> concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>septies</i> concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;</p> <p>5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>octies</i> concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;</p> <p>6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>novies</i> concernenti la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>decies</i> concernenti l'obbligo di rendiconto;</p>	<p>dell'attività di consulenza, soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi.</p> <p>In accoglimento delle osservazioni di ANASF, il testo viene altresì emendato al fine di prevedere, quale ipotesi di sospensione dall'albo, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quinquiesdecies</i> concernenti i conflitti di interesse.</p> <p>Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la proposta di Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs – Opec Financial, posto che la valutazione di proporzionalità sarà svolta dall'OCF in sede di concreta applicazione della norma.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Con riferimento alla lett. <i>b</i>), l'OCF chiede di uniformare la formulazione con la terminologia utilizzata alla lett. <i>b</i>) del comma 1-<i>bis</i> al fine di chiarire la durata della sospensione (da 1 a 4 mesi).</p> <p>Inoltre, l'Organismo, in considerazione di quanto previsto dall'art. 105, chiede di modificare il n. 1-<i>bis</i> della lett. <i>b</i>), al fine di estenderne la portata applicativa alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 105 nel suo complesso.</p>	<p><i>b</i>) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:</p> <p>1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 109-<i>ter</i>;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quater</i> concernenti l'aggiornamento professionale;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quinquies</i> concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>sexies</i> concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>septies</i> concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;</p> <p>5) violazione delle disposizioni di cui</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>undecies</i> concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>duodecies</i> concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;</p> <p>10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>terdecies</i> concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito <i>internet</i>;</p> <p>11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quaterdecies</i> concernenti le procedure interne;</p> <p>12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>sexiesdecies</i> concernenti le registrazioni;</p> <p>c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di</p>	<p>Valutazioni</p> <p>La previsione viene emendata nei termini suggeriti.</p>	<p>all'articolo 109-<i>octies</i> concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;</p> <p>6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>novies</i> concernenti la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>decies</i> concernenti l'obbligo di rendiconto;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>undecies</i> concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>duodecies</i> concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;</p> <p>10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>terdecies</i> concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito <i>internet</i>;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>cui agli articolo 103, comma 1-<i>bis</i>.</p> <p>2. Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo:</p> <p>a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di:</p> <p>1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;</p> <p>2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;</p> <p>3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;</p> <p>4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;</p> <p>5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente,</p>	<p>L'OCF chiede di limitare la previsione di cui alla lett. c) n. 1 all'ipotesi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 103, comma 1, successiva alla data stabilita all'art. 112, comma 1, lett. b).</p> <p>ANASF chiede di modificare la lett. c) n. 1 al fine di escludere dall'ambito applicativo della previsione il comma 3 dell'art. 103.</p>	<p>11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quaterdecies</i> concernenti le procedure interne;</p> <p>12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quinqüesdecies</i> concernenti i conflitti di interesse;</p> <p>12) 13) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>sexiesdecies</i> concernenti le registrazioni;</p> <p>c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 1-<i>bis</i>, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo.</p> <p>2. Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo:</p> <p>a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di:</p> <p>1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo,</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</p> <p>6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;</p> <p>7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p>b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni</p>	<p>Valutazioni</p> <p>La previsione viene emendata nei termini indicati da ANASF.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Lo Studio Tirabassi propone che le violazioni di ridotta entità vengano derubricate dalla radiazione alla sospensione, mentre l'assunzione di incarichi incompatibili sia rubricata alla radiazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che la proposta non sia meritevole di accoglimento. Come già menzionato, alla luce delle circostanze del caso concreto, l'Organismo potrà valutare, secondo un criterio di proporzionalità, l'eventuale irrogazione della sanzione immediatamente inferiore o superiore a quella normativamente prevista per le condotte illecite di volta in volta rilevanti.</p>	<p>periodo, del Testo Unico;</p> <p>2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;</p> <p>3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;</p> <p>4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;</p> <p>5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</p> <p>6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>richiamate all'articolo 104;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;</p> <p>2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 106;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;</p> <p>5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;</p> <p>6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;</p> <p>8) inadempimento degli obblighi di</p>		<p>7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p><i>b</i>) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera <i>c</i>), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di:</p> <p><i>1</i>) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 104;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;</p> <p>2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;</p> <p>c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 1 e 2.</p> <p>3. Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 1-<i>bis</i> e 2, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.</p>		<p>dell'articolo 106;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;</p> <p>5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;</p> <p>6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;</p> <p>8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;</p> <p>c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b),</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<p>del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 1 e 2.</p> <p>3. Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 1-<i>bis</i> e 2, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 111 (Provvedimenti cautelari)</p> <p>1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-<i>septies</i>, comma 1, del Testo Unico, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla</p>		<p style="text-align: center;">Art. 111 (<i>Provvedimenti cautelari</i>)</p> <p>1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-<i>septies</i>, comma 1, del Testo Unico, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>reiterazione della violazione.</p> <p>2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'Albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p>	<p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L'OCF chiede di modificare l'articolato al fine di chiarire che l'ambito applicativo della previsione si estende a tutti i soggetti iscritti all'albo.</p> <p>In termini analoghi si è espressa anche ANASF.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione viene emendata in senso conforme al suggerimento formulato.</p>	<p>alla reiterazione della violazione.</p> <p>2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'Albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario—abilitato all'offerta fuori sede.</p>
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 112 (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta:</p>		<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 112 (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta:</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;</p> <p>b) la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.</p> <p>2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. L'articolo 103, comma 1, lettera g), entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo di apposite istruzioni operative al riguardo.</p>	<p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>L'OCF, nel far presente l'opportunità di un'applicazione degli articoli 98 e 100 contestuale all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari, suggerisce di riformulare la previsione in coerenza con tale esigenza.</p> <p>L'Organismo auspica, altresì, che la data di avvio dell'operatività della vigilanza sia deliberata dalla Consob in modo da determinarne la simultaneità con quella dell'operatività delle nuove sezioni dell'albo, nell'ottica di garantire il corretto svolgimento delle funzioni.</p> <p>Infine, l'OCF sottopone l'opportunità di introdurre una previsione <i>ad hoc</i> finalizzata a determinare in modo chiaro la competenza per l'adozione del provvedimento sui procedimenti avviati e in corso alla data di avvio operatività dell'Organismo di cui al comma 1, lett. b).</p> <p>Il sig. Marco Bava suggerisce di prevedere la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti, anche a carattere sanzionatorio, assunti dall'OCF entro il termine di trenta giorni, adendo un apposito ufficio da istituirsi presso la Consob.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta avanzata dall'OCF non si ritiene meritevole di accoglimento. La Legge di</p>	<p>a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;</p> <p>b) la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.</p> <p>2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. L'articolo 103, comma 1, lettera g), entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo di apposite istruzioni operative al riguardo.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Stabilità 2016 stabilisce espressamente, al comma 41, che “<i>Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonchè le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari</i>”. In considerazione del citato disposto, non risulta, allo stato, possibile indicare la simultaneità tra operatività della vigilanza e operatività delle nuove sezioni dell'albo.</p> <p>Parimenti, la proposta del sig. Marco Bava non può trovare accoglimento in sede regolamentare in quanto attiene a profili rientranti nella diretta competenza del legislatore primario.</p>	